

Piano di Gestione

della

Riserva Naturale Regionale Sentina



REGOLAMENTO DELLA RISERVA

APPROVAZIONE DEFINITIVA

Maggio 2014

testo eliminati = ~~testo barrato~~

testo aggiunto = testo sottolineato

Riserva Naturale Sentina Il Presidente <i>Dott. Sandro Rocchetti</i>	Il Responsabile del procedimento <i>Arch. Annalisa Sinatra</i>	Comune di S. Benedetto del Tronto Il Dirigente Arch. Farnush Davarpanah
--	--	---

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	6
Art. 1. Finalità ed efficacia del Regolamento.....	6
Art. 2. Divieti di carattere generale	7
Art. 3. Divieti specifici per le Zone a diverso grado di protezione.....	8
Art. 4. Definizioni.....	9
Art. 5. Uso del nome e del simbolo della Riserva.....	10
Art. 6. Patrocini, collaborazioni, incentivi e contribuzioni.....	10
TITOLO II – TIPOLOGIA E MODALITÀ DI COSTRUZIONE DI OPERE E MANUFATTI.....	12
CAPO I.....	12
INTERVENTI ED OPERE DI CARATTERE EDILIZIO	12
Art 7. Vincolo d’inedificabilità e suoi limiti.....	12
Art 8. Destinazione d’uso degli edifici	12
Art 9. Edifici con tipologie edilizie storiche	13
Art 10. Edifici non di pregio	16
Art 11. Manufatti sparsi	17
Art 12. Attrezzature temporanee provvisorie e stagionali a carattere non agricolo	17
Art 13. Impianti tecnologici ed utenze	18
Art 14. Demolizioni	18
Art 15. Spazi aperti di pertinenza	19
Art 16. Sistemazioni agrarie tradizionali.....	20
CAPO II.....	21
INTERVENTI ED OPERE SUL SISTEMA DELLA MOBILITÀ.....	21
Art 17. Divieto di apertura di nuove strade.....	21
Art 18. Disciplina di accesso alla viabilità minore.....	21
Art 19. Categorie di intervento viario.....	22
Art 20. Interventi ed opere sulla viabilità carrabile esistente	23
Art 21. Interventi ed opere sulla viabilità storica	24
Art 22. Parcheggi pubblici e di uso pubblico	24
Art 23. Aree attrezzate	25
Art 24. Segnaletica e cartellonistica	25
CAPO III.....	27
INTERVENTI ED OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA.....	27
Art 25. Interventi sui manufatti esistenti	27

Art 26. Interventi di regimazione idraulica.....	27
CAPO IV.....	28
RETI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA	28
Art 27. Interventi sugli elettrodotti esistenti e realizzazione di nuovi	28
CAPO V.....	29
RETI IMPIANTI PER L'ESERCIZIO DELLE TELECOMUNICAZIONI.....	29
Art 28. Interventi ed opere sugli impianti esistenti e realizzazione di nuovi	29
CAPO VI.....	30
RETI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE PER L'IRRIGAZIONE	30
Art 28 bis. Interventi su reti ed impianti di esistenti e realizzazione di nuovi	30
TITOLO III – TUTELA DEGLI HABITAT NATURALI E SEMINATURALI.....	30
CAPO I.....	31
TUTELA DEGLI HABITAT	31
Art 29. Conoscenza e tutela degli habitat	31
Art 30. Habitat particolarmente protetti.....	31
CAPO II.....	33
TUTELA DELLA FLORA E DELLA VEGETAZIONE	33
Art 31. Tutela della vegetazione spontanea e di quella di impianto antropico	33
Art 32. Flora particolarmente protetta	33
Art 33. Tutela della flora.....	33
Art 34. Interventi sulla vegetazione	34
Art 35. Uso delle risorse vegetali.....	34
CAPO III.....	35
TUTELA DELLA FAUNA	35
Art 36. Tutela della fauna	35
Art 37. Fauna particolarmente protetta.....	35
Art 39. Immissioni e prelievi della fauna autoctona.....	36
Art 40. Specie non autoctone.....	36
Art 41. Interventi di gestione faunistica e danni da fauna selvatica	36
TITOLO IV – SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ COMMERCIALI E DI SERVIZIO	37
Art. 42. Norme di carattere generale	37
Art. 43. Svolgimento delle attività artigianali.....	37
Art. 44. Svolgimento delle attività commerciali	37
Art. 45. Svolgimento delle attività di servizio.....	38

TITOLO V – SVOLGIMENTO ATTIVITÀ AGRICOLE.....	38
CAPO I.....	39
DISPOSIZIONI GENERALI	39
Art 46. Obiettivi di programmazione e di gestione	39
Art 47. Difesa del suolo.....	39
Art 48. Limitazioni generali delle attività	39
Art 49. Abbruciamenti	39
Art 50. Deposito a cielo aperto.....	40
CAPO II.....	41
ATTIVITÀ AGRICOLE	41
Art 51. Pratiche colturali consentite.....	41
Art 52. Interventi consentiti	41
TITOLO VI – SOGGIORNO, FRUIZIONE DEL PUBBLICO E SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ SPORTIVE, RICREATIVE, EDUCATIVE E LUDICO TERAPEUTICHE	42
Art 53. Accesso alla Riserva	42
Art 54. Visita alla Riserva integrale.....	42
Art 55. Accesso all’arenile	42
Art 57. Consumo di pasti	43
Art 58. Accensione di fuochi.....	43
Art 59. Introduzione e conduzione di cani	43
Art 60. Campeggi e attendamenti	44
Art 61. Attività di maneggio e ippoterapia	44
Art 62. Sorvolo della Riserva.....	44
Art 63. Manifestazioni sportive	44
Art 64. Aree escluse dalle attività sportive e ricreative.....	45
Art 65. Esercizio della pesca	45
Art 66. Riprese fotografiche, cinematografiche e televisive	45
Art 67. Divieti vari.....	45
TITOLO VII – ACCESSIBILITÀ PER LE CATEGORIE SENSIBILI	46
Art 68. Accesso ai servizi	46
Art 69. Percorsi attrezzati.....	46
TITOLO VIII – SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA	47
Art 70. Raccolta e cattura di organismi vegetali.....	47
Art 71. Raccolta e cattura di organismi animali	47
Art 72. Altre norme sulla cattura e raccolta di reperti naturalistici	48

TITOLO IX – LIMITI ALLE EMISSIONI SONORE, LUMINOSE O ALTRO TIPO.....	49
Art 73. Disturbi della quiete naturale.....	49
TITOLO X – INTERVENTI DI OCCUPAZIONE GIOVANILE E VOLONTARIATO	50
Art 74. Servizio di vigilanza della Riserva.....	50
Art 75. Guardie ecologiche volontarie.....	50
Art 76. Guide della Riserva	51
TITOLO XI – DISCIPLINA AUTORIZZATORIA DEGLI INTERVENTI	52
Art 77. Nulla osta della Riserva.....	52
Art 78. Valutazione di Incidenza	52
TITOLO XII – SANZIONI AMMINISTRATIVE.....	53
Art 79. Sanzioni amministrative	53
ALLEGATO A – GRUPPI E SPECIE VEGETALI PARTICOLARMENTE PROTETTE.....	54
ALLEGATO B – FAUNA PARTICOLARMENTE PROTETTA.....	58

REGOLAMENTO DELLA RISERVA

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Finalità ed efficacia del Regolamento

1. Il presente Regolamento della Riserva, di seguito denominato Regolamento, è redatto ai sensi dell'art. 16 della L.R. 15/1994 e sue successive modifiche ed integrazioni e costituisce lo strumento operativo del Piano della Riserva che disciplina l'esercizio dell'attività antropica e le modalità di fruizione del patrimonio di risorse identitarie della Riserva, con particolare riferimento ai valori di naturalità e biodiversità, secondo quanto previsto dall'art. 11 della L. 394/91 e sue successive modifiche ed integrazioni.
2. Il Piano della Riserva definisce gli strumenti, le procedure e le norme di carattere generale per la tutela e la valorizzazione del territorio. Il Piano viene attuato dall'Ente Gestore in riferimento all'art.4 comma 1) delle NTA. Il Regolamento integra e specifica le disposizioni normative definite dal PdG, disciplinando le attività consentite e le relative procedure amministrative; in particolare il Regolamento recepisce tutte le "invarianti strutturali" di cui all'All.n.1, "Sintesi interpretative. Inquadramento strutturale", e le prescrizioni contenute nelle Norme di Attuazione del PdG. Nel caso di contrasti, le norme del PdG prevalgono sul Regolamento.
3. Il Regolamento rende operativi gli obiettivi e le condizioni d'uso delle risorse contenute nel Piano di Gestione (PdG). Costituiscono riferimenti inderogabili per le disposizioni del Regolamento: gli elaborati del quadro conoscitivo e interpretativo, il quadro delle tutele come definiti dal PdG (vincoli sovraordinati e ambiti sensibili formalmente riconosciuti) e l'articolazione spaziale del Piano (zonizzazione). In particolare il Regolamento disciplina:
 - la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti;
 - la tutela degli habitat naturali e seminaturali;
 - lo svolgimento di attività commerciali, di servizio, agricole e sul sistema ambientale;
 - il soggiorno, la fruizione del pubblico e lo svolgimento di attività sportive, ricreative ed educative;
 - l'accessibilità nel territorio della Riserva attraverso percorsi e strutture idonee alle categorie sensibili;
 - lo svolgimento di attività di ricerca scientifica;
 - i limiti alle emissioni sonore, luminose o altro tipo, nell'ambito della legislazione in materia;
 - lo svolgimento delle attività da affidare a interventi di occupazione giovanile e di volontariato;
4. Il Regolamento stabilisce le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3, art. 11 della L. 394/91, disciplinandone specificamente i contenuti e definendone operativamente i limiti di applicazione.
5. Il Regolamento acquista efficacia il giorno successivo della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche. Entro tale termine il Comune San Benedetto del Tronto adegua i propri regolamenti alle sue previsioni. Il Regolamento non sostituisce i regolamenti comunali;

se in contrasto, le presenti norme di attuazione prevalgono sulle norme contenute nei Regolamenti Edilizi ed in altri regolamenti comunali.

6. Il Regolamento ha validità a tempo indeterminato. In generale, le circostanze che giustificano la revisione del Regolamento sono dovute ai seguenti motivi:

- a) modifiche del Piano di Gestione;
- b) modifica o integrazione degli obiettivi assunti dal Piano di Gestione e/o dal Regolamento.

La revisione del Regolamento segue le medesime procedure di approvazione di cui all'art. 16 della L.R.15/1994 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2. Divieti di carattere generale

1. Nella Riserva sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai loro rispettivi habitat, di cui all'All. 14 del Piano. In particolare nel territorio della Riserva sono vietati:

- a) alterare con qualsiasi mezzo, diretto o indiretto, le caratteristiche chimiche e biologiche delle acque;
- b) modificare il regime delle acque, la morfologia e la struttura dell'alveo dei corsi d'acqua;
- c) l'accumulo, lo smaltimento, lo scarico e l'abbandono di qualsiasi tipo di materiali e rifiuti solidi e liquidi e, in genere, l'immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare le caratteristiche dell'ambiente terrestre e acquatico;
- d) l'esercizio di attività agricole di tipo intensivo;
- e) aprire o coltivare cave;
- f) estrarre inerti dal fiume;
- g) aprire nuove discariche pubbliche o private;
- h) asportare anche solo parzialmente o danneggiare formazioni minerali, materiali litici o terrosi;
- i) occultare peculiarità geologiche e paleontologiche;
- j) cacciare, catturare, raccogliere e danneggiare esemplari di specie animali e vegetali selvatiche ed ogni attività che possa costituire pericolo o turbamento per esse, ivi comprese l'immissione di specie estranee, ad eccezione di eventuali reintroduzioni che si rendessero necessarie od opportune per il ripristino di equilibri perduti; è consentito il prelievo di specie animali e la raccolta di specie vegetali esclusivamente per scopi scientifici e per attività di educazione ambientale previa autorizzazione del soggetto gestore che, qualora avvenga nell'area floristica istituita ai sensi della l.r. 30/12/1974, n. 52 (provvedimenti per la tutela degli ambienti naturali - laghetti di Porto d'Ascoli), dovrà acquisire l'assenso della Regione;
- k) introdurre armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o atto alla cattura;
- l) realizzare nuove costruzioni e ampliare quelle esistenti fatte salve le opere consentite ai sensi del Titolo II delle NTA;

- m) abbattere la vegetazione arbustiva e quella ad alto fusto esistente fatti salvi gli interventi di manutenzione dei corsi d'acqua; il taglio delle piantate di tipo produttivo-industriale dovrà essere autorizzato dal soggetto gestore;
 - n) il transito con qualsiasi mezzo al di fuori delle strade statali, provinciali, comunali, vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio e private esistenti, fatta eccezione per i mezzi agricoli e per quelli di servizio, di vigilanza e di soccorso;
 - o) allestire nuovi impianti, percorsi e tracciati viari (strade, piste) e ampliare quelli esistenti;
 - p) apporre cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, ad eccezione della segnaletica stradale e di quella turistica di cui alla circolare del Ministero dei lavori pubblici 9 febbraio 1979, n. 400;
 - q) alterare l'assetto geomorfologico di insieme;
 - r) la nuova edificazione di edifici e manufatti, con esclusione delle opere necessarie alla fattiva ed efficace gestione della Riserva, nonché di quelle (esclusivamente in ampliamento) volte al miglioramento qualitativo e funzionale degli edifici esistenti, qualora specificatamente prescritti dalle NTA;
2. I divieti di carattere generale di cui al precedente comma, sono specificati e particolareggiati nei successivi titoli ed articoli del presente Regolamento. Sono altresì stabilite deroghe circostanziate ad alcuni degli stessi divieti generali.

Art. 3. Divieti specifici per le Zone a diverso grado di protezione

1. Il Regolamento stabilisce divieti specifici per le Zone della Riserva (a tutela di Habitat e specie di cui all'All. 14) identificate negli allegati cartografici dello stesso Piano ed assoggettate a diverso grado di protezione, con riferimento alle seguenti categorie, con eventuali sottozone, di cui all'art.12, comma 2 della L. n. 394/91 e succ. mod. ed integr.:
- Zona A: "Riserva integrale";
 - Zona B: "Protezione speciale"
 - Zona C: "Promozione economica e sociale".
2. Nelle zone A, oltre alle norme previste all'art.2 comma 1, sono specificatamente vietati:
- a) esercitare la pratica agricola incluso il pascolo e la fienagione;
 - b) installare tralicci, antenne e strutture similari.
3. Nelle zone B e C, in deroga alle prescrizioni di cui all'art. 2 comma 1, sono consentiti, previa autorizzazione del soggetto gestore, fermo restando la coerenza con la disciplina corrente, fatte salve altri tipi di autorizzazione:
- a) gli interventi di gestione delle risorse naturali solo qualora non determinino ricadute negative sulla conservazione degli habitat della Riserva;
 - b) limitati interventi di manutenzione per la regimazione delle acque;
 - c) gli interventi di manutenzione delle opere esistenti e gli interventi di adeguamento della rete viaria ivi compresi quelli riconosciuti essere di "pubblica utilità";

- d) gli interventi per la realizzazione di strutture, percorsi e tracciati, purché di limitata entità e solo qualora non compromettano lo stato di conservazione di habitat di specie animali o vegetali, destinate a servizi pubblici, ad attività ricreativa e sportiva, per parchi e parcheggi, in rapporto alla necessità funzionale degli stessi rispetto agli obiettivi del piano di gestione, nonché quelli volti alla tutela degli habitat, purché conformi alle N.T.A. del Piano di Gestione;
- e) gli interventi relativi a programmi e progetti di recupero di cui all'art. 57 delle norme tecniche di attuazione del PPAR solo qualora volti al recupero degli ambienti umidi o alla reintroduzione di *Saccharum ravennae*, *Plantago cornuti* e *Limonium vulgare subsp. Serotinum*. Per l'attuazione di detti programmi e progetti posso essere consentiti limitati movimenti di terra indispensabili per il buon esito dell'intervento.

Art. 4. Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione delle presenti norme, il Regolamento adotta le seguenti definizioni, oltre alle specifiche norme riguardanti i diversi ambiti territoriali:

1.1 Zone del Parco

Corrispondono alle zone territoriali classificate dal Piano di Gestione ai sensi dell'art. 12 della legge 394/91, come di seguito elencate:

- Zone A, di riserva integrale;
- Zone B, di protezione speciale;
- Zone C, di promozione economica e sociale.

1.1 Sottozone del Parco

Riguardano una articolazione operativa delle zone della Riserva, finalizzata dal PdG ad una maggiore graduazione dei regimi di tutela ed uso delle risorse della Riserva, come di seguito elencate:

- Sottozona A1, *Riserva integrale di conservazione e ricostituzione degli ambienti dunali;*
- Sottozona A2, *Riserva integrale di conservazione e ricostituzione degli ambienti marini;*
- Sottozona A3, *Riserva integrale di conservazione e ricostituzione degli ambienti retrodunali;*
- Sottozona A4, *Riserva integrale degli ambienti fluviali e di pertinenza fluviale;*
- Sottozona B1, *Corsi d'acqua minori, canali, formali e relative aree ripariali;;*
- Sottozona B2, *Aree di protezione degli ambienti agricoli per la tutela di habitat prioritari;*
- Sottozona C1, *Aree Agricole produttive di interesse paesaggistico e ambientale:*
- Sottozona C2, *Aree insediate e di controllo delle trasformazioni edilizie e urbanistiche:*
 - C2.a, Edifici rurali di interesse storico-architettonico e relativi spazi di pertinenza;
 - C2.b, Edifici rurali di interesse testimoniale e relativi spazi di pertinenza;
 - C2.c, Edifici rurali recenti di scarso interesse e relativi spazi di pertinenza;
 - C2.d, Altri edifici recenti di nessun interesse e relativi spazi di pertinenza;
- Sottozona C3, *Viabilità, infrastrutture, servizi territoriali e relativi spazi di pertinenza:*

- C3.a, Infrastrutture viarie, spazi pertinenziali e di servizio interni alla riserva;
- C3.b, Dotazioni ed infrastrutture tecnologiche territoriali interne alla riserva;
- C3.b.1, Ambiti di salvaguardia gestione e controllo delle infrastrutture tecnologiche;
- C3.c, Viabilità carrabile esistente;
- C3.d, Viabilità esistenti e percorsi interni alla riserva per modalità lente;
- Sottozona C4, *Attrezzature e servizi logistici per la gestione della Riserva*:
 - C4.a, "Porte del Parco" attrezzate di attestamento e scambio intermodale;
 - C4.b, Spazi aperti residuali destinati a temporanei bacini di invaso delle acque meteoriche;
 - C4.c, Spazi aperti residuali destinati ad interventi di integrazione della Riserva;
 - C4.d, Ambito boscato di salvaguardia per le infrastrutture tecnologiche e per la fruizione;
 - C4.e, Ambiti per la didattica, la ricerca scientifica e la promozione della Riserva;
 - C4.f, Ambiti di riqualificazione e potenziamento degli accessi alla Riserva;
 - C4.g, Diretrici di riferimento per l'organizzazione degli itinerari della Riserva;
 - C4.h, Edifici e manufatti destinati alla gestione e organizzazione della Riserva.

Art. 5. Uso del nome e del simbolo della Riserva

1. La Riserva promuove le attività economiche, sociali, commerciali e divulgative presenti sul territorio sia attraverso proprio materiale promozionale e propagandistico, sia attraverso la cessione dell'uso del proprio nome e del proprio simbolo. L'uso del nome e del simbolo della Riserva è concesso con specifica autorizzazione e previa motivata richiesta scritta.
2. Gli operatori economici locali che svolgano la loro attività nel comprensorio della Riserva che vorranno fruire della promozione commerciale di prodotti e servizi attraverso la organizzazione e il circuito informativo della Riserva, nonché tramite il materiale divulgativo prodotto, o vorranno utilizzare il simbolo della Riserva da apporre su prodotti e su materiale pubblicitario, sono tenuti a presentare apposita richiesta documentata all'Ente gestore.
3. La Riserva può dotarsi di un apposito Regolamento per l'utilizzo del nome e del simbolo della Riserva stessa.

Art. 6. Patrocini, collaborazioni, incentivi e contribuzioni

1. La Riserva può partecipare a tutte le attività che si svolgono all'interno del proprio territorio o a quelle che, con motivazione espressa e pur svolgendosi all'esterno del territorio, abbiano attinenza con le finalità istitutive della Riserva stessa, con le previsioni del PdG o con altre disposizioni normative riguardanti la Riserva. La partecipazione alle suddette attività avviene tramite il patrocinio, la collaborazione, l'incentivo e la contribuzione.
2. Il patrocinio non comporta oneri di alcun genere per la Riserva. E' concesso discrezionalmente su richiesta dell'interessato. Con il patrocinio, il richiedente ha diritto di iscrivere il nome della Riserva e utilizzare il simbolo di cui all'articolo 5 nella manifestazione che organizza.

3. La collaborazione è a titolo oneroso per la Riserva. La collaborazione può essere prestata con la concessione temporanea di personale della Riserva e con l'utilizzo di materiale o attrezzatura della Riserva stessa.
4. L'incentivo è una forma di promozione indirizzato a uno scopo preciso e avente come funzione lo sviluppo di forme di associazione, di gestione del territorio, di recupero ambientale e vegetazionale, di attività turistica. La concessione di incentivi è disciplinata da un apposito atto o convenzione e, in ogni caso, è decisa previa presentazione di un progetto specifico.
5. La contribuzione è un intervento economico che la Riserva concede a Enti o a privati per la realizzazione di iniziative di loro pertinenza a cui la Riserva stessa reputa di partecipare. La contribuzione è concessa discrezionalmente dall'Ente gestore della Riserva su richiesta motivata degli interessati.

TITOLO II - TIPOLOGIA E MODALITÀ DI COSTRUZIONE DI OPERE E MANUFATTI

CAPO I

INTERVENTI ED OPERE DI CARATTERE EDILIZIO

SEZIONE I – Norme generali in campo edilizio

Art 7. Vincolo d'inedificabilità e suoi limiti

1. Nelle Zone A, B e C della Riserva vige il vincolo di inedificabilità, anche a tutela di Habitat e specie di cui all'All. 14.
2. Ad eccezione delle Zone A, sono sempre consentiti, interventi di manutenzione, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione di superfetazioni o parti in evidente contrasto tipologico, con aumenti di volume per adeguamenti igienico-sanitari (nel limite max del 20% del volume degli edifici, nell'ambito degli interventi di ristrutturazione), nel rispetto delle caratteristiche del paesaggio agrario, dei caratteri tipologici degli edifici e delle modalità localizzative degli insediamenti preesistenti. Le ristrutturazioni dell'edificato esistente sono possibili nella sola zona C, fatte salve le prescrizioni dettate dal presente Regolamento e dalle NTA del Piano di Gestione.

Art 8. Destinazione d'uso degli edifici

1. La destinazione d'uso dei suoli e dei fabbricati deve essere indicata nei progetti edilizi e nei piani urbanistici. Per destinazioni d'uso di un edificio, di un'opera, di un'area si intende il complesso di usi e funzioni che l'edificio, l'opera, l'area soddisfano e devono soddisfare.
2. Il cambiamento di destinazione d'uso può riferirsi alle categorie d'uso principali e alle articolazioni di uno stesso uso e comunque nel rispetto di quanto stabilito dall'allegato 2 "Schede analitiche di rilievo – Analisi di intervento del P.E.". Esso può sussistere anche quando non comporti opere fisiche ed edilizie.
3. La definizione degli usi dei manufatti esistenti è determinata in coerenza con le finalità dell'art. 10.2 delle NTA del Piano ed è sottoposta a parere preventivo dell'Ente Gestore.

SEZIONE II – Interventi sul patrimonio edilizio

Art 9. Edifici con tipologie edilizie storiche

1. Appartengono alla categoria degli edifici con tipologie edilizie storiche i fabbricati con sigla C2.a (edifici e manufatti rurali di interesse storico-architettonico e relativi spazi di pertinenza) e C2.b (edifici e manufatti rurali di interesse testimoniale e relativi spazi di pertinenza).
2. Per interventi edilizi di manutenzione, restauro, risanamento e ristrutturazione edilizia su fabbricati con tipologie edilizie storiche, il progetto deve essere corredato da un accurato rilievo geometrico, architettonico e fotografico, tale da evidenziare e classificare tutti gli elementi strutturali decorativi, architettonici e eventuali tracce murali preesistenti, per una consona lettura stratigrafica della costruzione. Nella rappresentazione delle piante, delle sezioni e soprattutto dei prospetti delle facciate devono essere chiaramente indicate le finiture e gli altri elementi decorativi presenti, nonché eventuali superfetazioni e materiali incongrui.

Qualora l'intervento riguardi edifici inseriti all'interno dell'area A, di riserva integrale, il progetto dovrà essere accompagnato da un progetto planivolumetrico complessivo di riordino e ricomposizione ambientale, con trattazione estesa anche alle aree esterne pertinenziali, prestando particolare attenzione all'individuazione di percorsi, a tutela di Habitat e specie di cui all'All. 14 e fermo restando il divieto assoluto dell'eliminazione della vegetazione naturale presente.

Nella relazione e negli elaborati di progetto devono inoltre essere indicati e descritti i materiali costituiti e le tecniche tipologiche e costruttive di ogni componente edilizia.

3. In riferimento alle singole componenti edilizie, costituenti il fabbricato, si applicano i seguenti criteri generali relativi ai materiali e alle tecnologie costruttive:

a) coperture

Per le coperture si fa distinzione tra quelle con struttura ed orditura di elementi lignei e quelle diversamente realizzate:

a.1) coperture in legno

Le coperture con struttura in legno devono essere mantenute, consolidate o sostituite con strutture dello stesso tipo. Il piano di appoggio del manto di copertura deve presentare la faccia inferiore risolta con mezzane o tavolato di specie legnose locali. Superiormente è consentita la coibentazione con soprastante massetto di distribuzione dei carichi. Lo spessore complessivo dei due strati non deve superare i 6 cm. Il manto di copertura è, di norma, da realizzarsi in coppi salvo diverso tipo di manto originale, che in tal caso deve essere ripristinato con i materiali più idonei. Nel caso di integrazione con materiali nuovi si deve aver cura di intercalare gli elementi di recupero con quelli nuovi.

I comignoli sono da realizzarsi in materiali tradizionali a faccia vista, comprese le parti metalliche con esclusione di elementi prefabbricati. Nel rifacimento delle coperture si deve mantenere lo stesso oggetto e tipo di gronda preesistente. I canali di gronda, ammessi solo se preesistenti, sono sempre del tipo semicircolare e i pluviali di sezione circolare. Grondaie e pluviali devono essere in rame. Le cornici sottogronda esistenti vanno mantenute e ripristinate nelle parti mancanti.

a.2) coperture non in legno

Nel caso che la struttura tradizionale in legno sia già stata sostituita con altra diversa tecnologia e sia bisognosa di ripristino, è prescritto il rifacimento con strutture lignee nel caso in cui queste, all'interno dell'organismo edilizio, siano ancora presenti in misura consistente.

a.3) È vietato qualsiasi intervento che modifichi le quote e le pendenze dei tetti esistenti, salvo i casi di ripristino della struttura originaria, realizzato mediante adeguata indagine storico-architettonica. In questo caso i materiali e le tecnologie edilizie inserite nella struttura di copertura con interventi edilizi recenti, andranno rimossi e sostituiti con materiali e tipologie tradizionali.

b) solai

In tutti gli interventi che comportino operazioni sui solai fino alla sostituzione e al rifacimento, la linea di imposta esistente del solaio del primo piano deve essere mantenuta:

b.1) solai in legno

I solai in legno devono essere mantenuti, consolidati o sostituiti con strutture dello stesso tipo. Sono consentiti interventi di miglioramento delle condizioni statiche quali la realizzazione di massetto di distribuzione dei carichi di spessore complessivo non superiore ai 5 cm.

Nei solai in legno in cui, in appoggio all'orditura secondaria, è presente uno scempiato in mattoni o in legno e/o la relativa pavimentazione in cotto o legno è vietata la trasformazione e/o la demolizione delle pavimentazioni che non possono quindi di norma essere rimosse ed andranno quindi conservate. La sostituzione di elementi deteriorati andrà eseguita con materiali uguali, in forma e materiale, a quelli esistenti. In questo caso non è possibile installare, sopra o in sostituzione dell'originaria pavimentazione, pavimenti con materiali diversi da quelli esistenti.

b.2) solai non in legno

I solai tradizionali non in legno devono essere mantenuti, consolidati o sostituiti con strutture dello stesso tipo. Nel caso che le strutture tradizionali siano già stata sostituite con altra diversa tecnologia e siano bisognose di ripristino, è prescritto il rifacimento con strutture tradizionali nel caso in cui queste, all'interno dell'organismo edilizio, siano presenti in misura preponderante.

b.3) volte

Le volte devono essere conservate integralmente in tutte le loro caratteristiche. Quando esse presentano cedimenti dovuti a sovrastanti strutture si procederà, in primo luogo, ad eliminare le cause del cedimento e poi a rimettere in forza le volte che presentino aperture all'intradosso con opportune cementazioni, con iniezioni di resine epossidiche, con cuciture e con grappe metalliche.

b.4) In qualsiasi intervento edilizio comportante il rifacimento di solai, in cui siano presenti pavimenti difforni da quelli originari (ceramica, gres, klinker, marmette, ecc.) quest'ultimi andranno sostituiti con materiali tradizionali in legno e cotto.

c) murature

Le murature in laterizio devono essere mantenute nella loro integrità. Consolidamenti, ripristini e parziali ricostruzioni devono essere eseguiti possibilmente facendo ricorso agli stessi materiali presenti nel paramento murario esistente. Particolare attenzione va posta nella sostituzione e/o ripristino del materiale lapideo che, quando non identico a quello esistente, deve comunque essere di provenienza locale. Le stucature devono essere realizzate con malta di calce contenenti inerti di provenienza locale. Per gli interventi sulle facciate è sempre prevista l'eliminazione dei rivestimenti non originali che coprono il sottostante paramento murario. Davanzali, bancali, e spalle di finestre e porte realizzate in cemento e/o pietra, non congrui rispetto alle originarie configurazioni delle facciate, devono essere rimossi.

d) scale

Le scale esterne ed interne realizzate con materiali, tecnologie e tipologie tradizionali, devono essere mantenute mediante interventi di consolidamento, ripristino o ricostruzione mediante integrazione dei materiali ed elementi mancanti. Le scale interne in condizioni fatiscenti e senza nessun pregio possono essere demolite.

e) aperture esterne

Le aperture originali vanno mantenute senza subire alterazioni. Gli infissi esterni originali ed i relativi sistemi di oscuramento devono essere mantenuti e riproposti nelle nuove eventuali aperture, ove possibile, recuperati, restaurati e riutilizzati. Nel caso di richiesta di interventi comportanti la sostituzione degli infissi antichi ed originari, è comunque obbligatoria la documentazione fotografica, attestante l'effettivo degrado degli stessi.

Non sono ammessi infissi in alluminio anodizzato o in ferro e/o in materiali diversi dal legno. Laddove non preesistenti originariamente, sono consentiti sistemi di oscuramento a scuro interno o a persiana esterna. Non sono ammessi sistemi di oscuramento ad avvolgibile.

f) decorazioni

Tutte le decorazioni esistenti sono mantenute e, dove occorra, ripristinate secondo le tecniche e le metodologie del restauro conservativo.

g) pavimentazioni esterne

Le pavimentazioni esterne esistenti dovranno essere mantenute, consolidate e ripristinate con materiali e tecniche dello stesso tipo di quelli originari.

Le pavimentazioni esterne sono consentite nei casi previsti e secondo quanto stabilito dall'art. 18 del presente Regolamento.

h) recinzioni

Le recinzioni esterne esistenti, nel caso in cui rappresentino elementi caratteristici e storici dell'organismo edilizio, devono essere mantenute, consolidate o ripristinate con materiali e tecniche dello stesso tipo di quelli originari. Nelle Zone A della Riserva sono consentite esclusivamente recinzioni realizzate attraverso siepi arboree o arbustive.

Art 10. Edifici non di pregio

1. Appartengono alla categoria degli edifici non di pregio i fabbricati con sigla C2.c (edifici e manufatti rurali recenti di scarso interesse e relativi spazi di pertinenza) e C2.d (edifici e manufatti recenti di nessun interesse e relativi spazi di pertinenza).
2. Sono ammessi, per questi edifici, interventi fino alla ristrutturazione edilizia, per i quali si applicano i seguenti criteri generali relativi ai materiali e alle tecnologie costruttive:

a) coperture

Le coperture con struttura in legno devono essere mantenute, consolidate o sostituite con strutture dello stesso tipo. Il piano di appoggio del manto di copertura deve presentare la faccia inferiore risolta con mezzane o tavolato di specie legnose locali. Superiormente è consentita la coibentazione con soprastante massetto di distribuzione dei carichi. Lo spessore complessivo dei due strati non deve superare i 6 cm. Nel caso che la struttura tradizionale in legno sia già stata sostituita con altra diversa tecnologia e sia bisognosa di ripristino, è prescritto il rifacimento con strutture lignee solo nel caso in cui queste, all'interno dell'organismo edilizio, siano presenti in misura preponderante. Il manto di copertura è, di norma, uguale a quello utilizzato nelle tipologie edilizie analoghe presenti nella zona. I comignoli sono da realizzarsi in materiali tradizionali, sia a faccia vista che intonacati. Nel rifacimento delle coperture si deve mantenere lo stesso oggetto e tipo di gronda preesistente; la pendenza massima consentita alle falde non sarà superiore al 30%. I canali di gronda, ammessi solo se preesistenti, sono sempre del tipo semicircolare, mentre i pluviali sono di sezione circolare.

b) solai

In tutti gli interventi che comportino operazioni sui solai fino alla sostituzione e al rifacimento, la linea di imposta esistente del solaio del primo piano deve essere mantenuta. I solai in legno devono essere mantenuti, consolidati o sostituiti con strutture dello stesso tipo. Sono consentiti interventi di miglioramento delle condizioni statiche quali la realizzazione di massetto di distribuzione dei carichi di spessore complessivo non superiore ai 5 cm.

Nel caso che la struttura tradizionale in legno sia già stata sostituita con altra diversa tecnologia e sia bisognosa di ripristino, è prescritto il rifacimento con strutture lignee solo nel caso in cui queste, all'interno dell'organismo edilizio, siano presenti in misura preponderante.

c) murature

Le murature in laterizio, devono essere mantenute nella loro integrità. Consolidamenti, ripristini e parziali ricostruzioni vanno eseguiti possibilmente facendo ricorso agli stessi materiali presenti nel paramento murario esistente. Particolare attenzione va posta nella sostituzione e/o nel ripristino del materiale lapideo che, quando non identico a quello esistente, deve comunque essere di provenienza locale. Le stuccature devono essere eseguite con malta di calce contenenti inerti di provenienza locale.

d) scale

Le scale esterne realizzate con materiali, tecnologie e tipologie tradizionali e di pregio, devono essere mantenute mediante interventi di consolidamento, ripristino o ricostruzione mediante integrazione dei materiali ed elementi mancanti.

e) aperture esterne

Le aperture originali vanno mantenute senza subire alterazioni. Le nuove aperture, ammesse per ragioni di adeguamento igienico sanitario, devono essere analoghe a quelle esistenti per tipologia e dimensioni, nella nuova facciata risultante dovrà essere garantito, in ogni caso, un equilibrato rapporto di pieni e di vuoti. Gli infissi esterni originali ed i relativi sistemi di oscuramento devono essere mantenuti e riproposti nelle nuove eventuali aperture.

In casi di specifiche e particolari tipologie edilizie, possono essere ammessi infissi in ferro verniciato. Non sono in ogni caso ammessi infissi in alluminio anodizzato e/o in materiali diversi dal legno e dal ferro. Laddove non preesistenti originariamente, non sono consentiti sistemi di oscuramento a persiana o a sportelloni. Non sono in ogni caso ammessi sistemi di oscuramento ad avvolgibile.

f) recinzioni

Le recinzioni esterne esistenti, nel caso in cui rappresentino elementi caratteristici e storici dell'organismo edilizio, devono essere mantenute, consolidate o ripristinate con materiali e tecniche dello stesso tipo di quelli originari. Nuove recinzioni esterne sono consentite nei casi previsti e secondo quanto stabilito al successivo art. 15.

Art 11. Manufatti sparsi

1. Si intendono per manufatti sparsi i manufatti accessori come: annessi agricoli; box in lamiera; capanne in legno; piccoli manufatti in c.a.; conigliere; concimaie, ecc.; realizzati con materiali precari, e in scarso stato manutentivo.
2. Sono ammessi, per questi manufatti, interventi di demolizione e ricostruzione, a parità di volume e sagoma, con materiali compatibili con il complesso ambientale in cui sono collocati.
3. Non è ammessa la nuova costruzione e l'utilizzo di serre ed altri accessori agricoli ad eccezione di quelli eventualmente previsti in appositi programmi di ricerca scientifica, didattica e/o educazione ambientale, se gestiti dalla Riserva o da altri enti e associazioni con analoghe finalità.

Art 12. Attrezzature temporanee provvisorie e stagionali a carattere non agricolo

1. Non sono ammesse attrezzature temporanee provvisorie e stagionali, ad eccezione di quelle necessarie per lo svolgimento di manifestazioni organizzate dalla Riserva a fini promozionali, didattici e scientifici o da altri enti e associazioni con le medesime finalità, per un periodo massimo di 20 giorni.
2. All'interno delle Zone C2 sono ammesse attrezzature temporanee e provvisorie per la vendita dei prodotti tipici della Riserva, per un periodo non superiore a giorni 120. La sistemazione temporanea e provvisoria di tali attrezzature è soggetta al preventivo rilascio del Nulla Osta dell'Ente Gestore.

Art 13. Impianti tecnologici ed utenze

1. Negli interventi di manutenzione, restauro, risanamento, ristrutturazione e nuova edificazione di fabbricati, la messa in opera d'impianti tecnologici deve rispettare i seguenti criteri generali relativi ai materiali e alle tecnologie costruttive:

a) opere di allaccio alle reti di servizio

I vani di contenimento dei sistemi di misurazione delle energie e delle materie erogate agli utenti devono di norma essere ricavati "ad incasso", all'interno delle murature esistenti o di progetto dell'organismo edilizio principale o dei suoi annessi. Deve sempre porsi particolare cura affinché l'inserimento dei contatori non abbia ad interferire formalmente con gli elementi costitutivi della facciata quali finestre, lesene, archi o porzioni di murature in pietra a vista. Nel caso in cui non sia possibile realizzare un inserimento ad incasso senza pregiudicare l'aspetto e le caratteristiche costitutive della facciata, è ammessa la realizzazione di piccoli volumi di contenimento che fuoriescono dai corpi di fabbrica, purché in adiacenza alle murature e al piano di campagna. Non sono ammessi manufatti esterni e distinti dai principali volumi edilizi a meno che tali localizzazioni non siano necessarie per ragioni di sicurezza o per particolari condizioni dell'organismo edilizio. La sistemazione dei contatori, realizzata tramite incasso nelle murature esistenti e nel rispetto delle condizioni di cui sopra, non è da sottoporre al rilascio del Nulla osta dell'Ente Gestore. Al contrario, la sistemazione dei contatori che realizzi nuovi volumi, sia in adiacenza che esterni all'organismo edilizio, è da sottoporre al rilascio del Nulla osta dell'Ente Gestore.

b) opere ed impianti tecnologici

Non è consentita la realizzazione o l'installazione di impianti tecnologici esterni agli organismi edilizi, ad eccezione di quelli strettamente necessari all'esercizio delle attività agricole.

E' consentita l'installazione di piccoli impianti per la produzione di energie alternative connesse a soli usi residenziali, purché non ci siano interferenze tra questi e le tipologie edilizie storiche (edifici individuati con le categorie C2.a e C2.b) e le tipologie comunque presenti nelle Zone A e B, e purché la messa in opera di tali impianti sia improntata a criteri di reversibilità.

c) smaltimento delle acque piovane

Ogni progetto edilizio da sottoporre al rilascio del Nulla osta dell'Ente Gestore deve prevedere un puntuale ed idoneo sistema di smaltimento delle acque meteoriche provenienti dalle coperture e dai terreni circostanti l'organismo edilizio. Tale smaltimento deve essere realizzato tramite un insieme coordinato di canalette e cunette tracciate sul terreno con l'ausilio di pietrame e senza l'uso di opere in conglomerato cementizio.

Art 14. Demolizioni

1. Non sono ammesse demolizioni ad eccezione di quelle funzionali ad interventi globali di ristrutturazione preventivamente autorizzati e di quelle motivate da oggettive ragioni di precarietà strutturale debitamente attestata da tecnico abilitato e preventivamente autorizzate con Nulla osta dell'Ente Gestore.

SEZIONE III – Interventi sul paesaggio rurale

Art 15. Spazi aperti di pertinenza

1. Il Regolamento consente, all'interno delle Aree C1 della Riserva, la realizzazione dei seguenti interventi negli spazi aperti di pertinenza degli edifici:

a) recinzioni

Sono ammesse recinzioni purché strettamente funzionali alle attività agricole e purché realizzate interamente con staccionate in legno o, in subordine, da pali in legno e reti metalliche non plastificate, opportunamente schermate con essenze arboree ed arbustive, per un'altezza massima di 1.60 m. Non sono ammessi interventi in cemento armato sulle fondazioni. In caso di intercettazione di sentieri e/o percorsi dovranno essere previsti idonei cancelli e/o attraversamenti.

b) pavimentazioni esterne

Le pavimentazioni esterne di servizio ai fabbricati sono ammesse limitatamente alle Zone C e alla realizzazione dei percorsi di distribuzione adiacenti ai fabbricati stessi. I percorsi di distribuzione possono avere larghezze non superiori a m 1,2. Per i fabbricati ad uso abitativo è possibile mettere in opera pavimentazioni, adiacenti la facciata principale, con larghezze fino a m 2,4. Le pavimentazioni esterne si avvalgono dell'uso esclusivo di pietre locali posate a secco direttamente sul terreno. Non è ammesso l'uso di conglomerati cementizi. Sono ammesse pavimentazioni in ghiaia e pavimentazioni in conglomerati di terre rinforzate.

c) arredi esterni

Gli elementi di arredo esterno agli edifici – quali fontane, panchine ed altro – devono essere realizzati con materiali locali e secondo tipologie e forme consolidate e presenti nel paesaggio circostante.

d) piantumazioni

A corredo degli edifici e all'interno delle loro aree di pertinenza è consentita la messa a dimora unicamente di piante ad habitus arboreo ed arbustivo di popolazioni locali di specie autoctone.

E' ammesso l'impianto di filari di siepi, a segnare limiti di proprietà o percorsi pedonali, purché realizzati con specie di popolazioni locali di specie autoctone. Su porzioni limitate dei confini del lotto edificato, è consentita la piantumazione di siepi come surrogato della recinzione.

e) illuminazioni

Le luci elettriche esterne devono essere strettamente necessarie per segnalare l'ingresso e i percorsi verso le abitazioni. I punti illuminanti dovranno essere rivolti verso il basso. Sono privilegiati prodotti eco-compatibili, luci a LED e utilizzo di celle solari, in conformità con la L.R. 10/2002.

f) insegne

E' vietato apporre insegne luminose di qualsiasi tipo. E' ammessa una cartellonistica di indicazione commerciale, strettamente contigua ed adiacente al fabbricato interessato, da sottoporre comunque al rilascio del Nulla osta.

g) porticati e tettoie

Non è consentita la realizzazione di nuovi porticati e tettoie in muratura. Sono consentite strutture tipo “pergolato” in legno, da realizzarsi secondo le tipologie presenti in loco.

h) antenne per le telecomunicazioni

E' consentita l'istallazione di antenne paraboliche nelle abitazioni dei residenti e nelle strutture ricettive, utilizzando soluzioni di mitigazione, in quantità pari ad una per edificio. Sono esclusi gli edifici con tipologie edilizie storiche.

Art 16. Sistemazioni agrarie tradizionali

- 1.** Il Regolamento favorisce interventi tesi alla tutela e al recupero delle sistemazioni agrarie tradizionali e al ripristino dei paesaggi agrari tradizionali, purché non localizzati nelle Zone A della Riserva e in coerenza con quanto previsto dalle Misure di Conservazione (All. 14). Inoltre, il Regolamento vieta pratiche agricole intensive.
- 2.** Non è consentito, salvo autorizzazione dell'Ente Gestore, eliminare o trasformare gli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario, quali muretti a secco, siepi, filari alberati, canali, ecc. Sono altresì consentite le ordinarie attività di manutenzione e ripristino.
- 3.** Nella realizzazione di sistemazioni agrarie tradizionali, la divisione dei fondi dovrà avvenire mediante l'impianto o lo sviluppo spontaneo di siepi vive con specie arbustive e arboree autoctone. Altri tipi di recinzione non sono ammessi.
- 4.** L'Ente gestore promuove il ricorso a sistemi eco-compatibili di raccolte e di utilizzo delle acque piovane, ivi compresa la realizzazione di punti d'acqua, importanti per la tutela della biodiversità e per la lotta agli incendi. La realizzazione di tali bacini idrici è soggetta ad autorizzazione dell'Ente gestore e deve preferibilmente avvenire in prossimità di aree coperte da vegetazione naturale. Per il restauro dei canali esistenti o per la creazione di nuovi si deve prevedere la realizzazione con materiali simili a quelli già esistenti.

CAPO II

INTERVENTI ED OPERE SUL SISTEMA DELLA MOBILITÀ

Art 17. Divieto di apertura di nuove strade

1. Nel territorio della Riserva non è ammessa la costruzione di nuovi percorsi stradali.
2. Sono escluse dal divieto di cui al comma precedente le piste in terra battuta necessarie allo sviluppo delle attività agricole, purché non ubicate nelle Zone A della Riserva.
3. Nelle aree caratterizzate dalla presenza di habitat di interesse comunitario non è consentito costruire nuove strade o ampliare strade esistenti.
4. Nelle Zone C della Riserva è consentita l'apertura di piste temporanee carrabili, a servizio dei cantieri edili di ristrutturazione edilizia, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni e previo nulla osta dell'Ente gestore:
 - La pista temporanea deve avere la specifica e documentata finalità di collegare un fabbricato esistente, in cui siano da eseguirsi lavori edili ammissibili ai sensi delle vigenti norme in materia edilizia ed urbanistica, alla viabilità esistente autorizzata ai sensi delle vigenti norme;
 - La pista deve avere una larghezza di carreggiata non superiore a 3,50 metri lineari, comprese le banchine e le cunette, e deve presupporre movimenti di terra, sbancamenti e modificazioni reversibili;
 - La pista deve prevedere tutte le opere necessarie ed utili al corretto deflusso e smaltimento delle acque, ovvero cunette, tombini, attraversamenti e quanto altro necessario;
 - La pista, una volta terminati i lavori edili, dovrà essere smantellata e dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi anteriore alla sua realizzazione;
 - La pista potrà essere autorizzata per una durata massima di anni 3, e comunque per un periodo non superiore a quello necessario per i lavori edili.

Art 18. Disciplina di accesso alla viabilità minore

1. La Riserva disciplina le modalità di accesso entro i confini dell'area protetta e di percorribilità nel suo ambito territoriale apposite ordinanze del Comando di Polizia Municipale su proposta dell'Ente gestore, relativamente alla seguente viabilità:
 - strade interpoderali:
strade, in genere sterrate o in ghiaia, che collegano casolari e altre strutture in un contesto territoriale rurale la cui sezione consente il passaggio di mezzi a motore;
 - itinerari ciclabili:
tracciati a fondo sterrato in cui la sezione e le pendenze permettono il transito di pedoni, cavalcature, velocipedi e mountain bike;
 - ippovie:
tracciati a fondo sterrato in cui la sezione e le pendenze permettono il transito di pedoni e cavalcature;

- sentieri:

tracciati a sezione ridotta, percorribili esclusivamente da pedoni.

2. La circolazione dei mezzi a motore sulla viabilità minore è sempre vietata, ad eccezione dei mezzi di servizio della Riserva, della Provincia di Ascoli Piceno, della Regione Marche, del Corpo Forestale dello Stato, della Protezione Civile e dei Corpi Armati dello Stato, dei mezzi di Soccorso, comunque ed esclusivamente nell'esercizio dei propri compiti istituzionali comunque a tutti gli altri enti nell'esercizio delle loro funzioni ed esclusivamente nello svolgimento dei propri compiti istituzionali.
3. Il transito con mezzi motorizzati sulla viabilità minore è altresì consentito agli aventi titolo (es. proprietari terrieri, frontisti, usufruttuari, o aventi titolo) nello svolgimento delle attività agricole nonché ai residenti o proprietari di immobili. E' comunque fatto salvo l'accesso alle abitazioni esistenti.
4. Ad altri soggetti non espressamente citati, il transito è consentito solo previa autorizzazione dell'Ente gestore della Riserva, per l'esecuzione di attività agricole; manutenzione e controllo del territorio; studio, ricerca e monitoraggio.
5. Nelle zone A della Riserva, l'accesso escursionistico è consentito esclusivamente a piedi, a cavallo o in bicicletta, lungo percorsi prestabiliti, ad eccezione dei mezzi di servizio e di soccorso. È comunque facoltà dell'Ente gestore proporre limitazioni o interdizioni, in tutto o in parte, anche per periodi limitati di tempo, della percorrenza della viabilità minore, per motivate esigenze di conservazione della biodiversità, attraverso apposita ordinanza.
6. La Riserva assume l'impegno di predisporre, con ogni mezzo idoneo allo scopo, opere e strutture che consentano, ove possibile, la percorribilità della viabilità minore della Riserva anche a categorie svantaggiate.

Art 19. Categorie di intervento viario

1. Il Regolamento, nell'indicare le modalità d'intervento sul patrimonio viario esistente, sia rurale che tradizionale, fa riferimento alle seguenti definizioni:

a) manutenzione ordinaria

Gli interventi di manutenzione ordinaria sono quelli che riguardano la pulizia dei sedimi della vegetazione, nonché le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione di parti dell'organismo viario e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti esistenti per lo smaltimento delle acque piovane. Tali interventi – non soggetti al preventivo rilascio del Nulla osta dell'Ente gestore – non possono comportare modifiche o alterazioni agli elementi architettonici o formali dell'organismo viario.

b) manutenzione straordinaria

Gli interventi di manutenzione straordinaria sono costituiti dalle opere e dalle modifiche necessarie per rinnovare e sostituire elementi costitutivi dell'organismo viario. Tali opere e modifiche – soggetti al preventivo rilascio del Nulla osta dell'Ente gestore – non potranno comunque comportare alterazioni agli elementi costitutivi e al carattere architettonico dell'organismo viario.

c) ristrutturazione

Gli interventi di ristrutturazione viaria sono quelli rivolti a trasformare gli organismi viari mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo viario in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi – soggetti al preventivo rilascio del Nulla osta dell'Ente gestore – comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'organismo viario, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti, nonché la parziale rettifica dei tracciati.

2. In tutti gli interventi di manutenzione, le pavimentazioni in terra battuta e ghiaia dei tracciati esistenti devono essere mantenute con interventi di consolidamento, restauro e ripristino. Non è consentita la trasformazione del manto di ghiaia o terra battuta in manto di conglomerato bituminoso; eventuali problematiche legate allo scopo di rendere più stabile e sicuro il fondo stradale, devono essere risolte localmente con opere alternative quali un puntuale sistema di drenaggio e regimazione delle acque, nonché con l'uso di pavimentazioni naturali e/o in terra naturale, ivi compresa la depolverizzazione.
3. Eventuali pavimentazioni o opere d'arte costituite da materiali tradizionali e storici devono essere mantenute tramite interventi di consolidamento, restauro e ripristino. La realizzazione di opere di contenimento delle scarpate è consentita esclusivamente per mezzo delle tecniche di ingegneria naturalistica.
4. Tutti gli interventi di manutenzione straordinaria dovranno garantire prioritariamente il recupero della continuità fisica e funzionale delle connessioni di acqua e di suolo necessarie per la continuità ecobiologica, prevedendo la messa in opera di soluzioni progettuali atte a consentire il naturale deflusso delle acque superficiali, accompagnandole in solchi di corrivazione naturali o comunque controllati.

Art 20. Interventi ed opere sulla viabilità carrabile esistente

1. Per interventi sulla viabilità esistente, carrabile e priva di elementi di valore storico, e così pure per la realizzazione di nuovi raccordi o adeguamenti previsti dal Piano, sono ammessi gli interventi di manutenzione e di ristrutturazione, ed inoltre si applicano i seguenti criteri generali relativi ai materiali e alle tecnologie costruttive:
 - le pavimentazioni in terra battuta e ghiaia delle strade "bianche" esistenti devono essere mantenute con interventi di consolidamento, restauro e ripristino;
 - la trasformazione del manto di ghiaia e terra battuta attraverso manto eco-compatibile, allo scopo di rendere più "stabile e sicuro" il fondo stradale, deve essere limitata allo stretto indispensabile e solo dopo che sia dimostrato che tale stabilità non sia raggiungibile con opere alternative quali un puntuale sistema di drenaggio e regimazione delle acque, nonché con l'uso di pavimentazioni naturali e/o in terra naturale.
2. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e gli interventi di miglioramento delle stesse, devono includere, ove possibile, la realizzazione di adeguati attraversamenti per la fauna locale.
3. La realizzazione di barriere artificiali anti-rumore è consentita esclusivamente lungo la strada "sopraelevata". Tali barriere devono essere costituite da pannelli opachi o comunque che riducano al minimo il rischio di collisione con l'avifauna.

Art 21. Interventi ed opere sulla viabilità storica

1. Appartiene alla “viabilità storica” il tratto viario, carrabile e pedonale, individuato dalla cartografia del Piano, nella tavola di Inquadramento Strutturale.
2. Per le tratte viarie ricomprese nel presente articolo sono di norma ammissibili i soli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad eccezione di ogni altro intervento eventualmente necessario per garantire condizioni di sicurezza per la circolazione e di incolumità per le persone e le cose.
3. Per interventi sulla viabilità storica, si applicano i seguenti criteri relativi ai materiali e alle tecnologie costruttive:
 - le pavimentazioni in terra battuta e ghiaia delle strade “bianche” devono essere mantenute con interventi di consolidamento, restauro e ripristino;
 - negli interventi di manutenzione, le pavimentazioni bituminose tradizionali esistenti nelle zone A e B, devono di norma essere sostituite con pavimentazioni di bitumi trasparenti a pigmenti naturali;
 - i parapetti stradali, nel caso in cui siano previsti, devono essere del tipo ligneo.

Art 22. Parcheggi pubblici e di uso pubblico

1. La realizzazione di parcheggi pubblici e di uso pubblico è sottoposta a nulla osta dell’EG.
2. I progetti devono concepire i parcheggi anche come luoghi per promuovere l’integrazione delle infrastrutture viarie con le risorse paesaggistiche del territorio, oltre che l’integrazione con sistemi di mobilità “lenta”.
3. I parcheggi devono caratterizzarsi anche come “porte della Riserva” dotate di spazi attrezzati, info-point, aree di sosta attrezzate, servizi igienici, spazi belvedere per la conoscenza del territorio.
4. Le sistemazioni a verde non potranno essere inferiori al 20% della superficie a parcheggio e dovranno comunque adottare essenze autoctone.
5. Le aree a parcheggio devono rispondere a specifici caratteri progettuali che garantiscano una elevata qualità architettonica e paesaggistica degli interventi, quali:
 - prevedere idonei marciapiedi ed aiuole con siepi ed alberature, nella misura di un albero ad alto fusto ogni mq 25 di superficie a parcheggio;
 - realizzare impianti arborei ed arbustivi quali elementi di delimitazione rispetto ai fronti edilizi costruiti, nonché quali filtri vegetativi che abbiano il ruolo di separazione del traffico motorizzato, sia per la sicurezza che per l’isolamento acustico;
 - garantire la continuità funzionale per la fruibilità delle emergenze paesaggistiche limitrofe, realizzando l’accesso ad eventuali percorsi ciclo/pedonali di connessione, opportunamente segnalati;
 - pavimentare le aree con materiali ecocompatibili (terra battuta, acciottolato, masselli autobloccanti, ghiaietto, ecc) ed attrezzarle con elementi di arredo urbano dando particolare attenzione alla progettazione illuminotecnica anche con dispositivi innovativi come

l'adozione del fotovoltaico; il tutto deve rispondere ad un disegno unitario per una caratterizzazione dell'area;

- dotare le aree di una appropriata segnaletica, coerente con le disposizioni del Regolamento, che agevoli la sosta e la visita del territorio della Riserva;
- la raccolta e lo smaltimento delle acque piovane deve essere realizzata attraverso un sistema di canalizzazione con materiali tradizionali (canalette, pozzetti, griglie, ecc).

Art 23. Aree attrezzate

- 1.** Lungo i tracciati della viabilità principale, o comunque nelle immediate adiacenze, è consentita la realizzazione di aree attrezzate, in cui è consentita la sosta temporanea di pedoni e ciclisti; nelle medesime aree è inoltre consentita l'installazione di attrezzature (panchine, tavoli, ecc.) atte a permettere il ristoro di escursionisti e fruitori della Riserva.
- 2.** La realizzazione di un'area di sosta è intesa prevalentemente come un intervento di riqualificazione del contesto paesaggistico. Le stesse dovranno essere realizzate su aree che presentano condizioni di degrado ambientale, anche al fine di riqualificarle. Devono privilegiarsi localizzazioni lungo la viabilità su cui è consentita la percorrenza, con priorità ai punti di intersezione con gli accessi agli itinerari escursionistici.
- 3.** Tutti gli interventi di nuova realizzazione delle aree di sosta, devono adottare l'uso di tecniche di ingegneria naturalistica e dispositivi che consentano l'accesso e la fruibilità anche ai soggetti diversamente abili.
- 4.** Le aree di sosta sono consentite nelle zone B e C della Riserva, nel rispetto delle seguenti modalità esecutive:
 - ogni area di sosta deve essere pavimentata con materiali drenanti ed ecocompatibili (terra battuta, acciottolato, masselli autobloccanti, ghiaietto, legno, pavimentazioni galleggianti) ed attrezzata con elementi di arredo urbano;
 - l'area può essere delimitata, per la sicurezza e l'incolumità pubblica, per non più di tre lati, con la posa in opera di staccionata in legno di altezza massima pari a 1,10 m, purché siano salvaguardati i valori paesaggistici, l'integrità spaziale e funzionale degli ecosistemi naturali, con particolare riguardo alla mobilità della fauna.
- 5.** Nella realizzazione delle aree di sosta, non è consentito installare tenso-strutture o casine prefabbricate in materiale plastico o metallico.

Art 24. Segnaletica e cartellonistica

- 1.** In territorio aperto è vietato installare manufatti e cartellonistica pubblicitaria e non di qualsiasi natura, fatta eccezione per le seguenti tipologie:
 - la cartellonistica a carattere temporaneo in occasione di manifestazioni locali, purché non luminosa o contenente altre informazioni pubblicitarie non attinenti all'evento;
 - la segnaletica didattica, turistica e agrituristica di installazioni presenti all'interno della Riserva o nelle immediate vicinanze;

- la segnaletica escursionistica lungo la viabilità e nelle aree attrezzate per la sosta ed il ristoro.

Le caratteristiche tecniche, nonché i termini e le modalità di installazione e aggiornamento di insegne, segnali e cartelli, sono definite da un apposito disciplinare attuativo, approvato dall'Ente di Gestione.

- 2.** E' vietato utilizzare segnaletica e cartellonistica diversa da quella indicata nel comma precedente, ad eccezione della segnaletica prevista o ammessa dal Codice della Strada. E' fatto comunque divieto a chiunque di apporre elementi segnalatori, verticali e orizzontali, anche limitati a segni grafici su elementi naturali, se non espressamente autorizzati dall'Ente gestore della Riserva.
- 3.** L'indicazione segnaletica dei percorsi di visita alla Riserva, lungo strade carrabili, sentieri, piste, strade vicinali ed interpoderali, adotta la simbologia e le caratteristiche tecniche della segnaletica orizzontale e verticale del C.A.I., opportunamente integrata dal simbolo della Riserva. Eventuali manufatti segnaletici che non rechino il simbolo della Riserva, debbono ritenersi non autorizzati e pertanto debbono essere rimossi.

CAPO III

INTERVENTI ED OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA

Art 25. Interventi sui manufatti esistenti

1. I manufatti storici esistenti, relativamente ad opere di regimazione idraulica, devono essere mantenuti tramite interventi di consolidamento, restauro e ripristino.
2. Motivazioni correlate al rischio idraulico possono prevederne la modificazione, la sostituzione o la demolizione.

Art 26. Interventi di regimazione idraulica

1. In tutto il territorio della Riserva, le nuove opere di regimazione idraulica devono essere realizzate esclusivamente con le tecniche della ingegneria naturalistica, anche a tutela di Habitat e specie di cui all'All. 14. Deroghe a ciò possono essere consentite nei soli casi in cui si dimostri l'impossibilità di garantire la sicurezza e la salvaguardia di persone e cose.
2. Sono escluse dall'impiego di tali tecniche le briglie, di qualsiasi forma e dimensione, lungo i corsi d'acqua, fossi e canali.
3. L'uso del cemento armato è in ogni caso limitato a particolari interventi di consolidamento altrimenti non realizzabili con altre tecniche compatibilmente con le norme sismiche vigenti in materia.
4. Nelle zone C4.b è ammesso realizzare altresì sfoghi delle acque meteoriche attraversanti il rilevato ferroviario posto ad ovest, previo trattamento delle acque di prima pioggia che dovrà essere effettuato al di fuori delle aree della Riserva. In nessun caso sarà possibile immettere scarichi senza previo trattamento delle acque per depurarle da materiali di origine industriale, civile o antropico.

In tali spazi saranno ammesse sistemazioni del terreno mediante tecniche di ingegneria naturalistica per la creazione di bacini di invaso delle acque meteoriche (casse di laminazione) che dovranno essere opportunamente collegati alla rete idrografica minore. In tali aree non sarà ammessa la costruzione di qualsivoglia manufatto edilizio se non quelli strettamente necessari all'esercizio e al controllo idraulico delle medesime mediante bocche tarate realizzate con elementi in c.a. o materiale simile.

CAPO IV
RETI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA

Art 27. Interventi sugli elettrodotti esistenti e realizzazione di nuovi

1. Gli interventi e le opere sugli elettrodotti esistenti fanno riferimento alle seguenti modalità:

a) manutenzione degli impianti

Gli interventi di manutenzione ordinaria, consistenti nella sostituzione dei componenti dell'impianto danneggiati o invecchiati, senza che siano modificate le caratteristiche dello stesso, non sono soggetti al preventivo rilascio del Nulla osta dell'Ente gestore.

Gli interventi di manutenzione straordinaria, consistenti nella sostituzione dei componenti dell'impianto, con nuovi che modificano le caratteristiche dello stesso, sono soggetti al preventivo rilascio del Nulla osta dell'Ente gestore.

Qualsiasi intervento di manutenzione che comporti il taglio di individui arborei è soggetto al preventivo rilascio del Nulla osta dell'Ente gestore.

b) smantellamento degli impianti inutilizzati

La realizzazione di nuovi impianti, nel caso in cui questi vadano a sostituire tratte esistenti, deve comportare il contestuale smantellamento delle tratte divenute inutili, nonché tutte le opere necessarie al ripristino dei luoghi, alle condizioni precedenti l'installazione, a tutela di Habitat e specie di cui all'All. 14.

2. La realizzazione di nuovi elettrodotti fa riferimento alle seguenti modalità:

a) reti ed impianti a media e bassa tensione (tensione nominale inferiore a 30 kV)

E' ammessa la realizzazione di nuovi impianti a media e bassa tensione nelle zone B, C.

Nella realizzazione di nuovi impianti, si dovrà evitare l'attraversamento di aree di particolare pregio ambientale e paesaggistico, prendendo in considerazione percorsi alternativi. In ogni caso i nuovi impianti devono essere interrati.

Nella realizzazione di nuovi impianti non è consentito aprire nuove piste e/o nuova viabilità per l'accesso ai luoghi interessati dal tracciato; la messa in opera dello stesso deve avvenire tramite l'utilizzo della rete viaria esistente e/o tramite sistemi di trasporto alternativi.

b) allaccio delle utenze

Per le norme e le prescrizioni da considerare nelle operazioni di allaccio delle utenze si rimanda a quanto disposto dall'art. 13 del presente Regolamento.

3. Ove possibile, in tutta l'area della Riserva va programmato un progressivo interrimento delle linee elettriche esistenti, a tutela delle specie di cui all'All. 14.

CAPO V

RETI IMPIANTI PER L'ESERCIZIO DELLE TELECOMUNICAZIONI

Art 28. Interventi ed opere sugli impianti esistenti e realizzazione di nuovi

1. Gli interventi e le opere sugli impianti esistenti fanno riferimento alle seguenti modalità:

a) manutenzione degli impianti

Gli interventi di manutenzione ordinaria, consistenti nella sostituzione dei componenti dell'impianto danneggiati o invecchiati, senza che siano modificate le caratteristiche dello stesso, non sono soggetti al preventivo rilascio del Nulla osta dell'Ente gestore.

Gli interventi di manutenzione straordinaria, consistenti nella sostituzione dei componenti dell'impianto, con nuovi che modificano le caratteristiche dello stesso, sono soggetti al preventivo rilascio del Nulla osta dell'Ente gestore.

Qualsiasi intervento di manutenzione che comporti il taglio di individui arboree è soggetto al preventivo rilascio del Nulla osta dell'Ente gestore.

b) smantellamento degli impianti inutilizzati

La realizzazione di nuovi impianti, nel caso in cui questi vadano a sostituire tratte esistenti, deve comportare il contestuale smantellamento delle tratte divenute inutili, nonché tutte le opere necessarie al ripristino dei luoghi alle condizioni precedenti l'installazione. Devono in ogni caso essere previste misure di mitigazione dell'impatto ambientale, da sottoporre alla valutazione dell'Ente gestore.

2. La realizzazione di nuovi impianti fa riferimento alle seguenti modalità:

a) reti ed impianti per la telefonia fissa

In tutto il territorio della Riserva, tali impianti e reti devono essere interrati.

Ove ciò non fosse possibile, le linee in cavo aereo dovranno, di norma, prevedere:

- pali di sostegno prioritariamente realizzati in legno, o in alternativa in metallo verniciato;
- opere di fondazioni dei pali di sostegno di minima dimensione e completamente interrate;

Nella realizzazione di nuovi impianti non è consentito aprire nuove piste e/o nuova viabilità per l'accesso ai luoghi interessati dal tracciato; la messa in opera dello stesso deve avvenire tramite l'utilizzo della rete viaria esistente e/o tramite sistemi di trasporto alternativi.

b) impianti ripetitori per la telefonia mobile e per le telecomunicazioni

Nel territorio della Riserva non è ammessa la realizzazione e l'installazione di nuovi impianti di ripetizione.

c) allaccio delle utenze

Per le norme e le prescrizioni da considerare nelle operazioni di allaccio delle utenze si rimanda a quanto disposto dall'art. 13 del presente Regolamento.

CAPO VI

RETI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE PER L'IRRIGAZIONE

Art 28 bis. Interventi su reti ed impianti di esistenti e realizzazione di nuovi

- 1.** La realizzazione di nuovi impianti per la distribuzione dell'irrigazione è vietata nelle zone a tutela integrale, fatta eccezione per gli impianti di alimentazione delle zone umide
- 2.** In tutto il territorio della riserva le nuove opere di irrigazione dovranno essere eseguite in modalità interrata e soggette a preventivo rilascio del Nulla osta dell'Ente gestore.
- 3.** Gli impianti irrigui esistenti devono essere mantenuti attraverso interventi di consolidamento, restauro e ripristino o anche l'interramento nell'ambito della stessa sede ai fini del miglioramento paesaggistico, fatta eccezione per le aree di riserva integrale.

TITOLO III – TUTELA DEGLI HABITAT NATURALI E SEMINATURALI

CAPO I

TUTELA DEGLI HABITAT

Art 29. Conoscenza e tutela degli habitat

1. La Riserva tutela tutti gli habitat naturali e seminaturali presenti nel suo territorio, con particolare riferimento agli Habitat di cui all'All. 14 del Piano.
2. La Riserva promuove la conoscenza degli habitat e degli elementi naturali che li compongono, favorendo la ricerca scientifica.
3. La Riserva promuove la conoscenza degli habitat presenti nel territorio della Riserva anche attraverso forme di educazione ambientale.
4. Qualsiasi intervento nel territorio della Riserva deve tener conto dell'habitat all'interno del quale è effettuato e delle molteplici componenti che lo caratterizzano, e comunque di tutti quei fattori che possono avere sull'habitat e sul suo equilibrio, ricadute negative.
5. La Riserva promuove attività di monitoraggio periodico su habitat, flora e fauna secondo ~~uno~~ specifico piano di monitoraggio quanto indicato nel Piano di Monitoraggio (All. 15). Le attività di monitoraggio dovranno in particolare riguardare la qualità e la corretta alimentazione delle acque delle zone umide, oltre alle principali specie legate a tali ambienti.

Art 30. Habitat particolarmente protetti

1. Nel territorio della Riserva sono particolarmente protetti tutti gli Habitat presenti, codificati nelle Direttive Habitat 92/43/CEE e Uccelli 79/409/CEE (di cui all'All. 14 del Piano), per la delicatezza e per la vulnerabilità degli ecosistemi in essi presenti, nonché per la limitatezza di estensione e per l'importanza che rivestono nel quadro complessivo del territorio della Riserva. Tali Habitat sono quelli descritti nei formulari del SIC IT5340001 e della ZPS IT5340022, oltre che dagli studi successivi e dagli aggiornamenti prodotti attraverso cartografie degli Habitat e della vegetazione.
2. Nella zona A della Riserva, in coerenza con quanto previsto dalle Misure di Conservazione (All. 14), non è consentito:
 - trasformare, danneggiare e alterare gli habitat di interesse comunitario presenti;
 - tagliare e danneggiare la vegetazione naturale e seminaturale acquatica sommersa e semisommersa, riparia ed igrofila erbacea, arbustiva ed arborea salvo specifica deroga rilasciata dall'Ente gestore, per comprovati motivi di natura idraulica e idrogeologica, nonché per ragioni connesse alla pubblica incolumità;
 - utilizzare diserbanti per il controllo della vegetazione della rete idraulica (canali di irrigazione, fossati, scoline e canali collettori);
 - prosciugare, anche solo temporaneamente, le zone umide;
 - favorire improvvise e consistenti variazioni del livello dell'acqua;
 - bonificare le zone umide naturali e seminaturali;

- effettuare interventi di controllo ovvero gestione della vegetazione spontanea arborea, arbustiva e erbacea all'interno delle zone umide, attraverso taglio, sfalcio, trinciatura, incendio, diserbo chimico, lavorazioni superficiali del terreno, durante il periodo riproduttivo e migratorio dell'avifauna, fatti salvi interventi di manutenzione sulla rete idrica.
- realizzare il taglio della vegetazione interessata da garzaie nei periodi di nidificazione (marzo – agosto), fatti salvi interventi straordinari di gestione previa autorizzazione dell'Ente gestore;
- realizzare la gestione periodica degli ambiti di canneto, con sfalci finalizzati alla diversificazione strutturale, al ringiovanimento, al mantenimento di specchi d'acqua liberi, favorendo i tagli a rotazione per parcelle, da febbraio ad agosto e da ottobre a novembre;
- colmare con terra e/o altro materiale detritico depressioni temporaneamente inondate nei terreni agricoli, nei ristagni dei fossati e nei fossati stessi;
- realizzare sbarramenti idrici, se non per motivi di pubblica sicurezza autorizzati dall'Ente gestore;
- realizzare interventi di artificializzazione degli alvei e delle sponde tra cui rettificazioni, tombamenti, canalizzazioni, arginature;
- modificare e occupare gli alvei dei canali storici in disuso delle bonifiche;
- ridurre la superficie di zone affioranti;
- la pulizia meccanica delle spiagge naturali;
- l'accesso alle dune naturali al di fuori degli appositi percorsi già esistenti.

CAPO II

TUTELA DELLA FLORA E DELLA VEGETAZIONE

Art 31. Tutela della vegetazione spontanea e di quella di impianto antropico

1. La Riserva tutela la flora e la vegetazione spontanea nonché le presenze vegetali di impianto antropico che rivestono valore naturalistico e/o paesaggistico in relazione alla tutela degli habitat naturali (di cui all'All. 14 del Piano) o dei paesaggi colturali presenti all'interno dell'area protetta.
2. Qualsiasi intervento sulla flora e sulla vegetazione deve essere conforme al presente regolamento e al piano di gestione della Riserva e, se necessita di nulla osta dell'Ente gestore, alle prescrizioni, condizioni ed indicazioni contenute nello stesso.

Art 32. Flora particolarmente protetta

1. Sono particolarmente protette le specie o gruppi di specie vegetali contenute nell'allegato A al presente Regolamento e localizzate negli Habitat di cui all'All. 14 del Piano. L'allegato A potrà essere aggiornato, in seguito ad appositi studi scientifici che ne giustificano l'eventuale integrazione, mediante delibera dell'Ente gestore. Tali aggiornamenti dovranno essere resi pubblici e saranno comunicati agli appositi uffici regionali.

Art 33. Tutela della flora

1. E' vietato il danneggiamento e/o la distruzione di specie arboree, arbustive ed erbacee.
2. A tutela degli Habitat di cui all'All. 14 del Piano, è fatto divieto assoluto di introdurre, nel territorio della Riserva, specie estranee alla flora spontanea dell'area, così come introdurre individui vegetali di popolazioni che, pur appartenendo nominalmente all'elenco delle entità autoctone del territorio, provengono da altre regioni e sono quindi da considerarsi aliene dal patrimonio genetico originario della zona. Sono sottoposte a tale divieto anche la Robinia e l'Ailanto.
3. Sono escluse dal divieto di cui al comma precedente le piante oggetto di interesse agronomico, che possono essere utilizzate a fini produttivi esclusivamente nelle aree agricole (seminativi, vigneti), anche soggette a coltivazioni arboree (frutteti, oliveti), con l'esclusione delle aree non sottoposte a coltivazione, e le specie oggetto di coltivazione controllata in Orti Botanici o Arboreti.
4. E' consentita la ripulitura, previamente autorizzata dall'Ente Gestore, degli argini e del letto di fossati e canali e di altre opere idrauliche, mediante lo sfalcio con esclusione del periodo di riproduzione e migrazione della fauna. Lo sfalcio nel periodo di riproduzione della fauna è ammesso solo in caso di interventi urgenti connessi alla salute umana e/o alla sicurezza idraulica, minimizzando il danno secondo le prescrizioni da impartirsi con il nulla osta dell'Ente gestore. In ogni caso è fatto divieto di utilizzare il fuoco.
5. L'uso dei mezzi meccanici nella gestione delle aree palustri è soggetto a nulla osta dell'Ente gestore e può essere finalizzato solo a interventi e progetti di tutela ambientale o di ricerca scientifica, autorizzati in deroga ai divieti imposti dal presente regolamento.

Art 34. Interventi sulla vegetazione

1. Tutti gli interventi sulla vegetazione erbacea, arbustiva ed arborea, di raccolta, prelievo abbattimento e comunque di modifica dello stato naturale dei luoghi, sono soggetti alla preventiva autorizzazione dell'Ente Gestore che ne verifica la conformità alle Misure di Conservazione di cui all'All. 14 del Piano.
2. In deroga al precedente comma, nelle aree di pertinenza degli edifici e lungo la viabilità principale, sono consentite operazioni di ordinaria manutenzione della vegetazione, quali pulizia, sfalci, decespugliamento, potature e simili, nonché di messa in sicurezza, quali spalcatore e potatura delle branche laterali di arbusti o alberi.
3. Sono abbattibili senza autorizzazione le piante da frutto di impianto artificiale, radicate in giardini, orti o aree di pertinenza, che non costituiscono emergenze di carattere storico, naturalistico e paesaggistico-architettonico.
4. Il taglio al piede di specie alberate è consentito solo dopo l'accertamento della morte dell'individuo. Nel caso di piante secolari o di diametro superiore a 20 cm, per l'abbattimento, è necessario il Nulla osta dell'Ente gestore.

Art 35. Uso delle risorse vegetali

1. In tutti gli ambienti a dominante naturalistica (di cui all'All. 14 del Piano) è vietata la raccolta, l'estirpazione, il danneggiamento e la distruzione di organismi vegetali, a qualsiasi gruppo sistematico possano appartenere. Limitati interventi di prelievo della vegetazione, connessi ad attività di ricerca scientifica e attività agricole non intensive, sono possibili previo Nulla osta dell'Ente gestore.
2. La raccolta dei prodotti naturali, è vietata nelle aree di riserva integrale, nelle aree rimboschite ed in altre aree che saranno segnalate con specifici cartelli. Per comprovati motivi didattici e/o scientifici, previo rilascio di specifica autorizzazione, la raccolta può essere effettuata su tutto il territorio della Riserva.
3. Durante la raccolta dei prodotti naturali, è vietato estirpare, tagliare, rimuovere o comunque danneggiare il manto vegetale e lo strato umifero con l'ausilio di attrezzi quali: rastrelli, falci, uncini e simili.
4. È stabilita la confisca amministrativa dei prodotti di cui ai precedenti commi, raccolti in violazione alle disposizioni del presente regolamento.

CAPO III
TUTELA DELLA FAUNA

Art 36. Tutela della fauna

1. La Riserva tutela tutta la fauna selvatica in relazione alla tutela degli habitat naturali o di valore paesaggistico e al mantenimento dell'equilibrio ecologico, secondo quanto previsto dalle Misure di Conservazione di cui all'All. 14.
2. In tutto il territorio della Riserva, è vietato disturbare, molestare, danneggiare, catturare e/o uccidere gli animali delle specie selvatiche, naturali o reintrodotte, e i loro nidi, tane, dormitori, aree di rifugio ecc..

Art 37. Fauna particolarmente protetta

1. Le specie di fauna sono elencate, nell'allegato B al presente Regolamento (nonché nelle Misure di Conservazione dei Siti Natura 2000). Per ciascuna di esse è indicato il grado di protezione, secondo la normativa nazionale ed internazionale. L'allegato B potrà essere aggiornato, in seguito ad appositi studi scientifici che ne giustificano l'eventuale integrazione, mediante delibera dell'Ente gestore. Tali aggiornamenti dovranno essere resi pubblici e saranno comunicati agli appositi uffici regionali.

Art 38. Uso delle risorse animali

1. In conformità con quanto previsto dalle Misure di Conservazione dei Siti Natura 2000 (All. 14), sono inoltre protette le specie della fauna minore quali:
 - mammiferi di tutte le specie, esclusi i ratti (*Rattus spp*) e la nutria (*Myocastor coypus*);
 - anfibi di tutte le specie, compresa la rana verde (*Pelophylax lessonae bergeri*);
 - rettili di tutte le specie escluse le tartarughe di origine esotica (*Trachemys sp*);
 - gli invertebrati, inclusi i gasteropodi (chioccioline) oggetto di raccolta a scopo alimentare.
2. Per la tutela delle specie rare e in via di estinzione, le raccolte di esemplari di tutte le specie, vivi e morti, per motivi di studio e campagne di ricerca, di enti pubblici e di privati, devono essere preventivamente autorizzate dall'Ente Gestore.
3. Le operazioni di cattura e inanellamento degli uccelli a scopo di studio devono essere preventivamente autorizzate dall'Ente Gestore; il soggetto che effettua tali operazioni deve possedere i requisiti di legge previsti dalla normativa vigente.
4. Sono consentite le operazioni necessarie per una corretta conduzione agricola ecocompatibile, l'applicazione di norme di polizia sanitaria, di fitopatologia, veterinaria, igienica e forestale, nelle aree dove le stesse attività sono consentite.
5. E' vietato l'utilizzo di trattamenti chimici nocivi per la lotta alle zanzare; sono invece consentiti trattamenti biologici mirati alle sole specie "bersaglio", principalmente per contenere lo sviluppo delle larve di zanzare.

Art 39. Immissioni e prelievi della fauna autoctona

1. La Riserva garantisce la presenza della fauna selvatica autoctona in tutto il territorio del parco, in un rapporto equilibrato che tenga conto delle diverse componenti dell'Habitat.
2. L'Ente Gestore può attuare operazioni di gestione faunistica, nei modi previsti dall'art. 22 della legge n. 394 del 6 dicembre 1991 "legge quadro sulle aree protette" e in conformità con quanto previsto dall'All. 14 del Piano (Misure di Conservazione dei Siti Natura 2000).

Art 40. Specie non autoctone

1. Nel territorio della Riserva è vietata l'introduzione di specie ed ecotipi non autoctoni a protezione di Habitat e specie di cui all.All.14 del Piano. In particolare è assolutamente vietata l'immissione di nutrie, gambusie, pesci siluro, tartarughe esotiche (genere *Trachemys*)
2. In deroga al divieto di cui al precedente comma, l'Ente gestore può autorizzare l'introduzione di specie ed ecotipi non autoctoni solo per interventi di restauro ecologico o per motivi scientifici.
3. Il divieto di cui al precedente comma 1 non si applica agli animali domestici, di affezione e agli animali da cortile immessi in aree pertinenziali alle abitazioni e agli animali da allevamento custoditi in apposite strutture.
4. E' vietato l'abbandono degli animali di cui al precedente comma 3.

Art 41. Interventi di gestione faunistica e danni da fauna selvatica

1. Le eventuali azioni di gestione faunistica devono essere volte a valorizzare e potenziare le peculiarità degli habitat naturali e seminaturali presenti (All. 14 del Piano), nelle sue molteplici componenti, o a ricostituire equilibri ecologici distrutti o messi in pericolo da fattori non esclusivamente naturali.
2. L'introduzione di capi singoli o gruppi di animali di qualunque specie, anche se autoctone, deve essere preventivamente autorizzata dall'Ente Gestore.
3. L'Ente gestore è tenuto ad indennizzare i danni provocati dalla fauna selvatica. A tal fine l'Ente Gestore approva apposito regolamento che stabilisce le modalità per la liquidazione e la corresponsione degli indennizzi, ai sensi dell'art.15 commi 3 e 4 della L.394/1991.

TITOLO IV – SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ COMMERCIALI E DI SERVIZIO

Art. 42. Norme di carattere generale

1. Le attività artigianali possono essere svolte esclusivamente nelle Zone C2 della Riserva, nel rispetto delle norme del presente Regolamento. Sono fatte salve le attività in esercizio alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 43. Svolgimento delle attività artigianali

1. Nelle Zone C2 non in contiguità con le Zone A della Riserva sono ammesse le attività di trasformazione dei prodotti agro-alimentari biologici e/o di agricoltura tradizionale, a condizione che utilizzino prevalentemente produzioni naturali provenienti dall'area Sentina e si avvalgano di cicli di lavorazione tradizionale.
2. Le attività artigianali di cui al comma 1 devono rispondere ai seguenti requisiti:
 - non sono ammesse lavorazioni che producano emissioni sonore persistenti superiori ai limiti fissati dalla zonizzazione acustica comunale approvata con Delibera del Consiglio Comunale n.68 del 20/04/2007;
 - i residui di lavorazione prodotti e opportunamente raccolti, devono essere allontanati dal territorio della Riserva e portati in apposite discariche secondo la normativa vigente;
 - i residui di lavorazione devono essere riposti in spazi appositi, possibilmente riparati dalla vista, secondo modalità ordinate e decorose, tali da non costituire disturbo al paesaggio.

Art. 44. Svolgimento delle attività commerciali

1. Le attività commerciali ammesse nelle Zone della Riserva di cui all'art. 43 del presente Regolamento, non prevedono il commercio ambulante.
2. Eccepisce dal divieto di cui al comma precedente la vendita di prodotti derivanti dalla attività di agricoltura biologica e/o tradizionale, comprese la lavorazione e la trasformazione dei prodotti aziendali, esercitate all'interno della Riserva o nei territori circostanti. Tale attività di vendita deve essere autorizzata dall'Ente gestore, svolgersi in luoghi a questo deputati e interessare prodotti certificati con marchi di qualità riconosciuti dalla normativa vigente.
3. Deroghe al divieto di cui al primo comma sono possibili, con provvedimento motivato dell'Ente gestore, in occasione di fiere, feste patronali, tradizionali, o altre manifestazioni organizzate dalla Riserva o altri enti pubblici e associazioni di protezione ambientale.
4. Altre attività commerciali, se consentite, possono svolgersi esclusivamente all'interno di edifici esistenti nel rispetto del vigente TU Regionale sul commercio per gli esercizi di vicinato.
5. I materiali da accatastare in prossimità dei luoghi in cui si svolgono attività commerciali, devono essere riposti in spazi appositi, possibilmente riparati alla vista, secondo modalità ordinate e decorose, tali da non costituire disturbo al paesaggio.
6. La vendita di guide, manuali, pubblicazioni, gadgets, ecc. sulla Riserva e/o prodotte dall'Ente gestore, possono svolgersi in luoghi e con modalità definite dall'Ente con apposita delibera.

Art. 45. Svolgimento delle attività di servizio

1. Le attività di servizio ammesse nelle Zone della Riserva sono le seguenti:

a) *attività di informazione turistica ed ambientale sulla Riserva Naturale Sentina*

La attività di informazione turistica ed ambientale sulla Riserva deve essere esercitata secondo modalità e luoghi autorizzati dall'Ente gestore.

b) *attività di ricezione e pernottamento*

La attività di ricezione e pernottamento è consentita, purché all'interno di esercizi regolarmente autorizzati e nel rispetto delle norme regionali e nazionali vigenti in materia di attività alberghiera, extralberghiera e di ristorazione.

TITOLO V – SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ AGRICOLE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art 46. Obiettivi di programmazione e di gestione

1. La programmazione e gestione delle attività agricole, deve sempre perseguire gli obiettivi dello sviluppo sostenibile, della conservazione della biodiversità, della tutela delle risorse genetiche autoctone e degli habitat naturali e seminaturali.

Art 47. Difesa del suolo

1. Gli interventi agricoli e pure quelli di regimazione idraulica, di cui al Titolo II, Capo III del presente Regolamento, devono garantire la corretta difesa dei suoli. In particolare non sono ammessi:
 - interventi di sistemazione idraulica e idrogeologica, ivi compresi quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria, se non effettuati con tecniche e metodi in grado di garantire la continuità dell'ecosistema e la ricostruzione delle coperture vegetali;
 - la lavorazione dei suoli, se non introducendo forme adeguate di regimazione delle acque meteoriche, mediante interventi di governo del territorio, riducendo al minimo, la perdita di suolo ed i conseguenti danni di fertilità;
 - l'aratura del suolo a profondità superiori a 50 cm.

Art 48. Limitazioni generali delle attività

1. A tutela di Habitat e specie (All. 14), nelle Zone A della Riserva è vietata qualsiasi attività agricola e relative trasformazioni, così pure il pascolo e il transito di animali domestici, fatto salvo quanto previsto dagli art.52 e 56 del presente Regolamento.
2. Nelle Zone B della Riserva è vietata la riduzione a coltura di boscate e di incolti, se non per favorire il ripristino di paesaggi agrari storicamente attestati ed il miglioramento ambientale ai fini faunistici.
3. Il pascolo è consentito nelle zone B2 e C e deve essere di tipo estensivo.

Art 49. Abbruciamenti

1. L'abbruciamento di residui vegetali derivanti da pratiche agricole non è mai consentito in Zona A. Lo stesso deve avvenire su specifiche aree idonee allo scopo, dove non vi sia presenza di fauna selvatica, fatta salva la normativa Regionale e Nazionale in materia.
2. Ogni abbruciamento è soggetto a comunicazione preventiva alla Riserva, in cui deve risultare il nome del soggetto responsabile e delle persone che verranno impiegate (di cui una almeno di maggiore età), nonché la data e il luogo dell'evento.

3. Il luogo dove avviene l'abbruciamento deve essere circoscritto ed isolato con mezzi efficaci ed idonei ad arrestare il fuoco in ogni momento dell'operazione.

Art 50. Deposito a cielo aperto

1. E' vietato aprire o mantenere depositi a cielo aperto di materiali diversi da quelli connessi all'esercizio delle tradizionali attività agricole.

CAPO II

ATTIVITÀ AGRICOLE

Art 51. Pratiche colturali consentite

1. Nelle Zone B2 e C della Riserva, a tutela delle specie di cui all'All.14, sono consentite le seguenti pratiche colturali:
 - la difesa antiparassitaria attraverso l'impiego di tecniche di lotta guidata, integrata e biologica;
 - il diserbo con mezzi meccanici;
 - le concimazioni con prodotti organici esenti da residui tossici e con fertilizzanti biologici che però dovranno essere prontamente interrati;
 - lo spandimento agronomico di liquami di origine zootecnica, provenienti dal territorio della Riserva e delle zone circostanti. Tali liquami, dopo lo spandimento, dovranno essere prontamente interrati.
2. Nell'esecuzione delle suddette pratiche colturali si dovrà tenere conto della presenza della fauna minore e dell'avifauna nidificante, adottando gli opportuni accorgimenti atti a ridurre gli impatti.
3. È vietato l'uso di diserbanti e fertilizzanti derivanti da sintesi chimiche industriali.
4. In tutto il territorio della Riserva sono vietate le colture, anche a titolo sperimentale ed in aree circoscritte, con organismi geneticamente modificati. La Riserva incentiva il recupero delle varietà autoctone di specie tipiche e/o tradizionalmente coltivate.
5. In tutto il territorio della Riserva è vietato l'uso di tutti i prodotti chimici per la difesa delle colture; possono essere utilizzati esclusivamente i principi attivi riportati nei disciplinari delle produzioni a basso impatto ambientale, pubblicati dalla Regione Marche, secondo le disposizioni normative per l'agricoltura a basso impatto ambientale ed eventuali loro aggiornamenti e modificazioni.
6. Sono vietati i movimenti terra ad eccezione di quanto necessario per la realizzazione di interventi di miglioramento fondiario nelle Zone C, volti a recuperare eventuali depressioni e concavità che si sono nel tempo formate a seguito di incurie manutentive, attraverso limitati operazioni che non alterino l'assetto geo-morfologico di insieme. La proposta di miglioramento dovrà essere supportata da appositi studi preventivi atti ad assicurare che l'intervento proposto non comprometta l'assetto idraulico superficiale.

Art 52. Interventi consentiti

1. Ai soli fini del miglioramento paesaggistico è consentito l'interramento degli impianti irrigui esistenti, nell'ambito della stessa sede, fatta eccezione per le aree di riserva integrale. Gli interventi dovranno essere accompagnati da uno studio volto ad assicurare che lo stesso non comprometta l'equilibrio delle acque superficiali e di falda.

TITOLO VI – SOGGIORNO, FRUIZIONE DEL PUBBLICO E SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ SPORTIVE, RICREATIVE, EDUCATIVE E LUDICO TERAPEUTICHE

Art 53. Accesso alla Riserva

1. L'accesso alla Riserva è libero.
2. L'Ente gestore può stabilire il pagamento di un biglietto d'ingresso per la visita guidata di determinate porzioni della Riserva, anche a vantaggio di altri soggetti gestori, in presenza o meno di attrezzature lungo i percorsi.
3. L'Ente gestore può temporaneamente limitare o interdire l'accesso in determinate zone e siti della Riserva, per particolari ragioni di tutela ambientale o di conservazione naturalistica.

Art 54. Visita alla Riserva integrale

1. A protezione di Habitat e specie di cui all'All.14 del Piano, l'accesso alle Zone A è vietato in qualsiasi periodo dell'anno: eccepiscono a ciò gli interventi di emergenza, soccorso, antincendio e vigilanza. Il divieto non vale nei confronti del personale della Riserva che deve recarvisi per ragioni di servizio, oppure per quanto stabilito al comma 2 del precedente art. 52. Tale divieto non vale inoltre per le persone che transitano all'interno dei sentieri segnalati, oltre che lungo la battigia. È consentito il transito di persone esclusivamente lungo i sentieri segnalati e lungo la battigia.
2. L'Ente gestore può autorizzare la visita alle Zone A fuori dai sentieri, a scopo didattico e di ricerca scientifica, per la sola circolazione pedonale, a favore di singoli o gruppi di persone non superiori alle 15 unità e solamente se accompagnati da apposito personale autorizzato dall'Ente gestore.
3. Riguardo ai divieti del presente articolo, sono fatti salvi i diritti di accesso dei proprietari, possessori e conduttori dei fondi.

Art 55. Accesso all'arenile

1. In conformità alle Misure di Conservazione dei Siti Natura 2000 (all'All.14), è consentito l'accesso all'arenile e la sosta per la fruizione della spiaggia, intesa come fascia sabbiosa priva di vegetazione, e la balneazione nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - è consentito unicamente a piedi. L'Ente gestore può escludere dall'accesso alcune aree specifiche della Riserva; in tal caso il divieto di accesso risulterà da appositi cartelli;
 - non è consentita la frequentazione della fascia dunale, da intendersi come fascia litoranea sabbiosa vegetata o con vegetazione rada e di norma in rilevato rispetto al piano medio dell'arenile;
 - sull'arenile non è consentito l'uso di ripari stabili o temporanei. Fanno eccezione ombrelloni da rimuovere entro la giornata;
 - sull'arenile è vietato l'uso notturno, il pernottamento e l'esercizio del campeggio;

- l'accesso alla battaglia delle cavalcature è consentito con esclusione del periodo 1 aprile - 30 settembre e fatte salve le disposizioni dell'autorità competente;
 - l'accesso alla battaglia delle cavalcature deve avvenire tramite gli specifici percorsi di accesso;
 - non è consentito cavalcare né condurre cavalli alla briglia nella zona dunale e retrodunale, se non lungo i sentieri segnalati.
2. L'Ente Gestore può individuare tratti di arenile nei quali sono interdetti l'accesso, la sosta e il posizionamento di ombrelloni.
 3. È fatto divieto di deposito, anche momentaneo, di natanti (pattini, imbarcazioni in genere, ecc.) sull'arenile, sulla duna e sulla zona retrodunale. Fanno eccezione i kayak e le canoe impiegate in attività di fruizione autorizzate dall'ente gestore.

Art 56. Uso dei mezzi a motore

1. Al di fuori delle strade carrabili, pure bianche, a protezione di Habitat e specie di cui all'All.14, è vietata la circolazione di mezzi a motore, fatti salvi gli usi collegati alle attività agricole e l'impiego finalizzato ad opere pubbliche e private, appositamente autorizzate, anche di natura manutentiva, che ne prevedano l'esplicito utilizzo nel progetto di esecuzione dei lavori.
2. I divieti di cui al presente articolo non agiscono nei confronti dei mezzi a motore di emergenza, soccorso, antincendio e di vigilanza, durante i loro servizi.
3. L'Ente gestore stabilisce con propria deliberazione le strade interdette al traffico veicolare, così come previsto dall'art. 18 del presente Regolamento.

Art 57. Consumo di pasti

1. È fatto divieto assoluto di abbandonare nel territorio della Riserva, anche temporaneamente, rifiuti derivanti dal consumo di cibo, bevande o quant'altro. L'organizzazione di tavolate in occasione di eventi particolari, è consentita esclusivamente nelle aree di pertinenza degli edifici.

Art 58. Accensione di fuochi

1. L'accensione di fuochi è vietata in qualsiasi periodo dell'anno, fatto salvo quanto previsto dall'art.49.
2. L'uso di fornelli da campo e barbecue è consentito solo nelle aree di pertinenza degli edifici, sotto il costante controllo di persone, fino all'esaurimento della combustione. In ogni caso, l'utilizzo di fornelli e barbecue non è ammesso in presenza di vento.

Art 59. Introduzione e conduzione di cani

1. È vietato introdurre e condurre cani, senza guinzaglio all'interno della Riserva, fatta eccezione per le aree di pertinenza degli edifici, opportunamente recintate, secondo modalità e tecniche previste dal presente Regolamento.

2. L'accesso ai cani al guinzaglio è consentito in tutta l'area della Riserva, nel rispetto della normativa comunale, tranne che nella zona A, fatta eccezione per la battigia.
3. Fanno eccezione al divieto di cui al precedente comma, i cani di soccorso, di servizio alle forze dell'ordine e per la guida di non vedenti.
4. Per gli animali trovati vaganti, l'Ente Gestore si atterrà alla normativa regionale vigente in materia di prevenzione del randagismo. Interventi di controllo attivati da altri soggetti, devono comunque essere autorizzati dall'Ente stesso.

Art 60. Campeggi e attendamenti

1. È vietato campeggiare e drizzare tende al di fuori delle aree appositamente attrezzate, individuate dall'Ente Gestore.
2. L'Ente Gestore può, di volta in volta, autorizzare il campeggio e l'accantonamento, definendone tempi e modi, all'interno di aree appositamente individuate, comunque mai nelle zone A e B.

Art 61. Attività di maneggio e ippoterapia

1. È possibile praticare nelle zone C4.c attività ippica e dell'ippoterapia all'aperto e al chiuso.

Art 62. Sorvolo della Riserva

1. A protezione delle specie di cui all'All.14, è vietato sorvolare l'area della Riserva con velivoli a motore.
2. È vietato il decollo, l'atterraggio e il sorvolo con deltaplano, parapendio, paracadute e altri mezzi simili dotati di motore.
3. È consentito, previa autorizzazione dell'Ente gestore, il sorvolo a bassa quota per servizio pubblico o per necessità inerenti opere di interesse pubblico.
4. I divieti del presente articolo non valgono per interventi di emergenza, soccorso, antincendio e vigilanza.

Art 63. Manifestazioni sportive

1. A protezione degli Habitat e delle specie di cui all'All.14, è vietato lo svolgimento di attività motoristiche, che coinvolgano auto, moto e eventuali altri mezzi a motore, sia su strada che su tracciati non stradali, quali rally, motocross, enduro, ecc.
2. Le attività ciclistiche, su strada, di ciclocross e di mountain bike, devono utilizzare esclusivamente i tracciati viari esistenti, anche di normale uso pedonale. Lo svolgimento di gare ciclistiche è soggetto a Nulla osta dell'Ente gestore, ed è escluso nelle Zone A.
3. Sono altresì vietate le gare ed esibizioni di "War games", "Rave party" e "Soft Air".
4. Nell'area della Riserva sono consentite manifestazioni podistiche, su sentieri esistenti e comunque concordando il percorso con l'Ente gestore, che rilascerà un apposito nulla osta, prevedendo eventuali prescrizioni.

5. Altre manifestazioni sportive saranno valutate dall'Ente gestore che, nel rilascio dell'eventuale nulla osta, terrà conto dei possibili effetti su Habitat e biodiversità, prevedendo, se necessario, specifiche prescrizioni.

Art 64. Aree escluse dalle attività sportive e ricreative

1. Nella zona A della Riserva, le aree esterne ai sentieri presenti, sono escluse da qualsiasi tipo di attività sportiva e ricreativa. In ogni caso anche le attività che si svolgeranno lungo i sentieri sono soggette a preventivo nulla osta dell'Ente gestore.

Art 65. Esercizio della pesca

1. A protezione delle specie di cui all'All.14, l'esercizio della pesca è vietato in tutti i corsi d'acqua e gli specchi d'acqua dolce e salmastra.
2. L'esercizio della pesca dalla battigia verso il mare è consentito previa autorizzazione dell'Ente gestore, fatte salve altre disposizioni previste da altri Enti competenti.

Art 66. Riprese fotografiche, cinematografiche e televisive

1. L'attività di ripresa fotografica e cinematografica amatoriale, durante le visite guidate, sono liberamente consentite.
2. Le riprese fotografiche e cinematografiche professionali, fuori dalle visite guidate possono essere effettuate, all'interno della zona a tutela integrale, alle seguenti condizioni:
 - autorizzazione scritta rilasciata dall'Ente gestore dietro specifica richiesta dell'interessato;
 - versamento di un eventuale diritto che sarà stabilito dall'Ente gestore;
 - impegno scritto ad inviare alla Riserva o a rendere gratuitamente disponibile materiale della ripresa per le pubblicazioni;
 - in ogni caso la pubblicazione e l'utilizzazione in qualsiasi forma del materiale da parte dell'autore è sempre subordinata alla citazione della frase "Riserva Naturale Regionale Sentina" e della pubblicazione del logo della Riserva.
3. Le riprese cinematografiche e televisive dovranno essere sottoposte ad approvazione dell'Ente gestore.

Art 67. Divieti vari

1. Nell'intero territorio della Riserva, è fatto divieto di:
 - a) scalfire o imbrattare con scritte e segni grafici la segnaletica, la cartellonistica e qualsiasi elemento naturale della Riserva;
 - b) utilizzare le acque dei bacini e di corso per qualsiasi scopo non autorizzato;
 - c) fotografare nidi e tane occupati, ovvero giovani non emancipati di uccelli e mammiferi, da distanza ravvicinata o comunque tale da provocare disturbo agli animali, con particolare riferimento alle specie di cui all'All.14 del Piano.

TITOLO VII – ACCESSIBILITÀ PER LE CATEGORIE SENSIBILI

Art 68. Accesso ai servizi

1. I cittadini che hanno superato il 65° anno di età, nonché i disabili e i portatori di handicap, hanno la precedenza nell'uso di attrezzature, e così pure nella fruizione dei servizi collegato all'accesso, alla circolazione e al soggiorno nel territorio della Riserva.
2. Gli stessi cittadini di cui al comma precedente, hanno diritto alla riduzione del 50% sulle eventuali tariffe praticate per i servizi di accesso all'area protetta, erogati dalla Riserva, direttamente o tramite altri soggetti.

Art 69. Percorsi attrezzati

1. L'uso dei percorsi e dei sentieri attrezzati per disabili e portatori di handicap è prioritario per i visitatori della Riserva che rientrano nelle medesime categorie.

TITOLO VIII – SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA

Art 70. Raccolta e cattura di organismi vegetali

1. È vietata la raccolta, l'estirpazione, il danneggiamento e la distruzione di organismi vegetali, a qualsiasi gruppo sistematico possano appartenere.
2. Il divieto di raccolta vale, riguardo ai vegetali, anche per le singole parti ipogee (radici, bulbi, rizomi, tuberi, ecc.) e per quelle epigee (fusti, rami, foglie, fiori, frutti, semi, ecc.), nonché per porzioni o individui interi di felci, muschi, epatiche, alghe, licheni, epigei ed ipogei.
3. Sono oggetto di particolare tutela – anche agli effetti sanzionatori di chi attenta all'integrità degli individui appartenenti alle popolazioni locali – le “specie d'interesse comunitario” (direttiva 92/43/CEE), presenti nella Riserva (Allegato 14), oltre che le specie contenute nell'allegato A.
4. Le deroghe ai divieti di cui ai precedenti commi sono ammesse solo a fini didattici, di ricerca scientifica e di recupero di prodotti agricoli tradizionali, previo nulla osta dell'Ente gestore.
5. I divieti di cui al comma 2, non valgono nel caso degli interventi agricoli autorizzati di taglio e cambio colturale; di restauro del paesaggio e di sistemazione degli alvei fluviali; di ordinaria manutenzione dei margini stradali e delle linee elettriche.

Art 71. Raccolta e cattura di organismi animali

1. È vietata la cattura e la molestia di organismi animali, a qualsiasi gruppo sistematico possano appartenere.
2. È altresì vietato uccidere, ferire o detenere intenzionalmente qualsiasi specie animale presente nella Riserva, nonché danneggiare, rimuovere e asportare uova e larve, nidi e tane, anche se abbandonati.
3. Sono oggetto di particolare tutela – anche agli effetti sanzionatori di chi attenta all'integrità degli individui appartenenti alle popolazioni locali – le “specie d'interesse comunitario” (direttive SIC 92/43/CEE e ZPS 79/409/CEE, di cui all'All.14), oltre alle altre specie presenti nella Riserva, elencate nell'allegato B.
4. Le deroghe ai divieti di cui ai precedenti commi sono ammesse, previo nulla osta dell'Ente gestore, per:
 - a) fini didattici e di ricerca scientifica, con specifico riferimento alle attività di inanellamento dell'avifauna;
 - b) prelievo faunistico per progetti di reintroduzione e monitoraggi;
 - c) controllo di specie aliene
5. Al generale divieto di uccisione di invertebrati ed in particolare d'insetti, non sono sottoposte le tradizionali operazioni connesse alle attività agricole consentite, nonché l'applicazione delle norme di polizia sanitaria, fitopatologica, veterinaria, igienica e forestale, nelle aree dove le stesse attività sono consentite.

Art 72. Altre norme sulla cattura e raccolta di reperti naturalistici

- 1.** La richiesta di autorizzazione alla raccolta e/o alla cattura, anche temporanea, di reperti naturalistici per fini didattici e di ricerca scientifica deve essere accompagnata da un organico progetto, da sottoporsi al parere dell'Ente Gestore della Riserva, in cui è necessario specificare gli obiettivi e la durata dello studio o della ricerca, l'ambito territoriale interessato, il personale addetto, le specie (o i materiali), le quantità ed il periodo della cattura e/o della raccolta.
- 2.** Nell'autorizzazione devono risultare tutti gli elementi distintivi del progetto di studio o di ricerca che il richiedente è obbligato a specificare ai sensi del precedente comma.
- 3.** I soggetti autorizzati alla cattura e/o alla raccolta di qualsiasi reperto naturalistico sono obbligati a trasmettere all'Ente Gestore della Riserva, entro 30 giorni dal termine del periodo di autorizzazione, una relazione sull'attività svolta, contenente le seguenti indicazioni: il nominativo dei raccoglitori, i giorni in cui sono state effettuate le uscite, la descrizione e il quantitativo dei campioni raccolti ed il luogo presso cui sono stati depositati, allegando una carta topografica con l'indicazione delle zone di ricerca e dei punti di raccolta e/o cattura.
- 4.** L'Ente Gestore si riserva il diritto di predisporre il controllo sul materiale catturato o raccolto e di prelevare singoli campioni o esemplari di significativa rilevanza scientifica o espositiva.

TITOLO IX – LIMITI ALLE EMISSIONI SONORE, LUMINOSE O ALTRO TIPO

Art 73. Disturbi della quiete naturale

- 1.** A tutela delle specie di cui all'All.14, nelle Zone A e B è vietato l'uso all'aperto di apparecchi radio, televisivi e di riproduttori e diffusori di musica, gli impianti di amplificazione, così come la produzione di suoni e rumori tali da arrecare disturbo alla quiete naturale.
- 2.** E' sempre consentito l'uso di apparecchi trasmettenti impiegati dai servizi di vigilanza, antincendio e soccorso e quelli ubicati all'interno di abitazioni. Il divieto di cui al precedente comma non agisce nei confronti di telefoni cellulari.
- 3.** A tutela delle specie di cui all'All.14 è sempre vietato l'uso di fuochi d'artificio e l'organizzazione di spettacoli pirotecnici.
- 4.** A tutela delle specie di cui all'All.14 è vietato installare nuovi impianti di illuminazione, al di fuori delle resedi di pertinenza degli edifici, di cui all'art. 15, comma 1, punto e.

TITOLO X – INTERVENTI DI OCCUPAZIONE GIOVANILE E VOLONTARIATO

Art 74. Servizio di vigilanza della Riserva

1. La Riserva può dotarsi di un Servizio di Vigilanza mediante Agenti Guardiaparco, così come del supporto di Associazioni Onlus riconosciute, per le attività di vigilanza ed educazione ambientale. Il rapporto tra Ente gestore e Associazioni dovrà essere regolamentato da apposite convenzioni.
2. Nello svolgimento dei propri compiti d'istituto, il Servizio di Vigilanza della Riserva collabora con gli altri organi di polizia dello Stato e degli Enti locali territorialmente competenti.
3. La vigilanza sulla corretta applicazione delle prescrizioni e sul rispetto dei divieti contenuti nel Regolamento rientra nelle competenze dei soggetti autorizzati che compiono la vigilanza, che, se dotati di apposito riconoscimento da parte della Prefettura, provvedono a comminare le relative sanzioni amministrative.
4. Il personale addetto al servizio di vigilanza, nelle materie di propria competenza, ha il compito di vigilare sull'osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, attraverso la prevenzione e la repressione delle violazioni amministrative ed in particolare cura:
 - gli atti di accertamento dell'illecito amministrativo;
 - l'individuazione del responsabile, degli eventuali concorrenti e obbligati in solido;
 - il sequestro amministrativo ove previsto dalla legge;
 - la redazione del processo verbale;
 - la comunicazione all'Ente gestore degli eventuali illeciti.

Art 75. Guardie ecologiche volontarie

1. Oltre a quanto previsto dall'art.73 comma 1, il Regolamento consente l'integrazione della vigilanza con l'ausilio di Guardie ecologiche volontarie, al fine di favorire un più organico svolgimento del servizio di vigilanza nella Riserva. L'espletamento del servizio di vigilanza svolto dalle Guardie ecologiche volontarie è prestato a titolo gratuito previo un rimborso delle spese documentate sostenute dal volontario; pertanto non dà luogo a costituzione di lavoro di pubblico impiego o comunque di lavoro subordinato od autonomo.
2. Le Guardie ecologiche volontarie possono operare esclusivamente entro i confini della Riserva e operano in stretta collaborazione con gli altri soggetti ed enti già citati nell'art.73, sotto il coordinamento dell'Ente gestore. L'Ente gestore della Riserva può provvedere alla stipula di apposite convenzioni con le Associazioni che operano nell'ambito della tutela ambientale, sulla base di un censimento dei gruppi già organizzati, nell'ambito del volontariato, ed impegnati in attività di protezione e di vigilanza dell'ambiente, della fauna e della flora, a condizione che i candidati a svolgere servizio di vigilanza volontaria nella Riserva siano in possesso dei requisiti previsti per la legge.

Al fine della migliore l'efficienza del servizio, l'Ente gestore nomina un coordinatore operativo delle Guardie ecologiche volontarie.

3. Nell'ambito del servizio svolto, le Guardie ecologiche volontarie sono tenute al rispetto delle seguenti disposizioni:

- esercitare una vigilanza, sulla base di uno specifico programma operativo, affinché siano rigorosamente osservate le prescrizioni poste dal Piano della Riserva, i divieti e le deroghe consentite dal Regolamento, tutte le altre disposizioni normative e regolamentari emanate dalle autorità competenti in materia di aree naturali protette;
- fornire la massima collaborazione agli altri soggetti che operano nell'attività di vigilanza;
- redigere verbali di riferimento qualora accertino violazioni che comportino l'applicazione di sanzioni amministrative, inoltrando tempestivamente gli stessi agli enti competenti alla irrogazione delle sanzioni, nonché per conoscenza all'Ente gestore;
- compilare le relazioni di servizio su cui vanno annotati tutti i fatti salienti relativi all'attività espletata;
- partecipare agli eventuali corsi di aggiornamento e specializzazione ritenuti essenziali, da parte dell'Ente gestore, per l'esercizio delle funzioni attribuite;
- custodire con cura il materiale e i mezzi in dotazione;
- gestire ed aggiornare la modulistica necessaria allo svolgimento del servizio;
- mantenere il più scrupoloso segreto su fatti e circostanze note per ragioni di servizio;
- segnalare al coordinatore eventuali disfunzioni che possano implicare responsabilità a carico dell'Ente gestore.

Art 76. Guide della Riserva

- 1.** La Riserva può affidare i servizi di visita naturalistica del territorio protetto al proprio personale, a singoli e/o associazioni dotate di comprovata esperienza nel settore. L'Ente gestore può organizzare appositi corsi di formazione per le guide naturalistiche.
- 2.** Le guide naturalistiche accompagnano persone singoli o gruppi, nella visita di ambienti naturali della Riserva stessa, con lo scopo di illustrarne gli elementi, le caratteristiche ambientali e paesaggistiche, i rapporti ecologici, il legame con gli ambienti antropizzati, gli eventuali aspetti storici, sociali e culturali.

TITOLO XI – DISCIPLINA AUTORIZZATORIA DEGLI INTERVENTI

Art 77. Nulla osta della Riserva

1. Necessitano del Nulla osta tutti gli interventi, impianti, opere e programmi descritti o individuabili nel Regolamento e nelle NTA.
2. Il nulla osta è concesso dall'Ente gestore.

Art 78. Valutazione di Incidenza

1. Il PdG prevede una valutazione preventiva degli effetti territoriali e ambientali per le opere che comportano una trasformazione rilevante dello stato delle risorse esistenti attraverso la Valutazione di Incidenza.
2. La Valutazione di Incidenza si applica per i seguenti interventi:
 - la nuova realizzazione, l'adeguamento e la ristrutturazione di infrastrutture viarie e tecnologiche e per la produzione ed il trasporto di energia;
 - la realizzazione di piccoli impianti per la produzione di energia rinnovabile;
 - la realizzazione di parcheggi pubblici o di uso pubblico in territorio aperto;
 - la realizzazione di aree didattico-ricreative fisse, in territorio aperto;
 - gli interventi per la ricerca e/o lo sfruttamento di captazioni idriche;
 - i Programmi di Miglioramento Agricolo Ambientale;
 - la realizzazione di invasi per uso idraulico, irriguo e idropotabile, anche ai fini di protezione civile.

Sono comunque sottoposti a valutazione tutti gli interventi che riguardano aree esposte al rischio geologico-ambientale o che interessano le emergenze identitarie e/o i luoghi cospicui della Riserva.

Titolare del procedimento di valutazione è il responsabile del rilascio del nulla osta.

3. L'Ente gestore, in presenza di presumibili impatti sulle specie o habitat presenti, potrà comunque richiedere la valutazione di incidenza anche per tipologie di opere non precedentemente elencate.

TITOLO XII – SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art 79. Sanzioni amministrative

1. Fatte salve le sanzioni penali previste dall'art. 30 comma 1 della L. n. 394/91, le violazioni alle disposizioni contenute nel Regolamento ed a quelle contenute nei relativi disciplinari attuativi, in conformità con quanto disposto dall'art. 30 comma 2 della L. n. 394/91 e dell'art. 28 della L.R. n. 15/94, sono ascritte alle seguenti tipologie:

- a) danno ambientale di minima entità, a cui si applica una sanzione compresa tra un minimo di euro 25,00 ed un massimo di euro 350,00
- b) danno ambientale con possibilità di ripristino, a cui si applica una sanzione compresa tra un minimo di euro 100,00 ed un massimo di euro 700,00 con la sanzione accessoria al ripristino dello stato dei luoghi. L'Ente Gestore ingiunge il ripristino dello stato dei luoghi, specificandone le modalità ed i termini, preavvertendo che in caso di inadempienza provvederà in sostituzione e a spese del trasgressore, secondo le disposizioni della R.D. n. 639/1910.
- c) danno ambientale senza possibilità di ripristino, a cui si applica una sanzione compresa tra un minimo di euro 500,00 ed un massimo di euro 1.032,00.

Per quanto non specificato nel presente articolo, si applicano le disposizioni della L. 689/81, della L.R. 33/98 e della L.R. 15/94.

ALLEGATO A – GRUPPI E SPECIE VEGETALI PARTICOLARMENTE PROTETTE

GRUPPI DI SPECIE (Schema sintassonomico)

RUPPIETA J. Tx. 60:

Ruppietalia J. Tx. 60

Ruppion maritimae Br.-Bl. 31 em. Den Hartod et Segal 64

Chaetomorpha-Ruppietum Br.-Bl. 52

SARCOCORNIETEA FRUTICOSAE Tx. et Oberd. 58:

Sarcocornietalia fruticosae (Br.-Bl.31) Tx. Et Oberd.58

Sarcocornion fruticosae Br.-Bl. 52

Suaedenion verae Riv.-Mart. et alii 90

Halimiono-Suaedetum verae (Br.-Bl. 52) Mol. Et Tall. 69

THERO-SALICORNIETEA Pign. 53 em. R. Tx. 74:

Thero-Salicornietalia Pign. 53 em. R. Tx. 74

Salicornion patulae J.M. et J Géhu 84

Suaedo-Salicornietum patulae (Brullo et Furnari 76) nom. Nov. Géhu 74

CAKIKETEA MARITIMAE R. Tx. et Prsq. 50:

Euphorbietalia peplis R. Tx. 50

Euphorbion peplis R. Tx. 50

Salsolo kali-Cakiletum maritimae Costa et Manz. 81 *xanthetosum italicum* Géhu et alii 84

Thero-Suaedion Br.-Bl. 31

Salsoletum sodae Pign. 53

EUPHORBIO PARALIAE-AMMOPHILETEA ARUNDINACEAE J.M. et J. Géhu 88:

Ammophiletalia arundinaceae Br.-Bl. (31) 43em. J.M. et J. Géhu 88

Ammophilion arundinaceae Br.-Bl. (31) 43em. J.M. et J. Géhu 88

Echinophoro spinosae-Elymetum farcti Géhu 88

Elymo farcti-Spartinetum juncei Vagge e Biondi 99

JUNCETEA MARITIMI Br.-Bl. 52:

Juncetalia maritimi Br.-Bl. 31

Juncion maritimi Br.-Bl.31

Aggr. a *Carex divisa*

Puccinetalia distantis (Soò 68) Géhu et Riv.-Mart. 82

Puccinellion distantis Soò 33 em. Géhu et Riv.-Mart. 82

Aggr. a *Puccinellia distans* e *Halimione portulacoides*

PHRAGMITETEA AUSTRALIS R. Tx. et Prsq. 42:

Phragmitetalia australis W. Koch 26

Phragmition australis W. Koch 26

Phragmitetum australis Schmal 39

Scirpetalia compacti Hejny in Holub, Hejny, Moravec et Neuhausl 67 em. Riv.-Mart 80

Scirpion compacto-littoralis Riv.-Mart. 80

Svirpetum compacto-littoralis Br.-Bl. (31) 52 em. Riv.-Mart. Et alii 80

ARTEMISIETEA VULGARIS Lohm. et alii in Tx. 50:

Agropyretalia repentis Oberd. Et alii 67

Inulo viscosae-Agropyron repentis Biondi et Allegrezza 96

Glycyrrhizo glabrae-Elytrigetum athericae Pirone et Tammaro 1981 corr.

SALICETEA PURPUREAE Moor 1958:

Salicetalia purpureae Moor 1958

Salicion albae Soo 1930 em. Moor 1958

Salicetum albae Issl. 1926

SPECIE

Atriplex portulacoides L.

Salicornia patula Duval-Jouve

Salsola soda L.

Salsola tragus L. subsp. *pontica* (Pall.) Rilke

Suaeda maritima (L.) Dumort.

Echinophora spinosa L

Eryngium maritimum L.

Artemisia caerulea L. subsp. *caerulea*

Tripolium pannonicum (Jacq.) Dobrocz. subsp. *Pannonicum*

Alnus glutinosa (L.) Gaertn.

Cakile maritima Scop. subsp. *maritima*

Sagina maritima G. Don

Spergularia salina J. & C. Presl

Calystegia soldanella (L.) Roem. & Schult.

Bolboschoenus maritimus (L.) Palla

Carex distans L.

Carex divisa Huds.

Carex extensa Gooden.
Carex otrubae Podp.
Schoenoplectus tabernaemontani (C.C. Gmel.) Palla
Euphorbia paralias L.
Euphorbia terracina L.
Glycyrrhiza glabra L.
Medicago marina L.
Juncus articulatus L.
Juncus bufonius L.
Stachys palustris L.
Morus alba L.
Aeluropus littoralis (Gouan) Parl. subsp. *littoralis*
Crypsis aculeata (L.) Aiton
Elytrigia atherica (Link) Kerguélen ex Carreras Martinez
Elytrigia juncea (L.) Nevski subsp. *juncea*
Parapholis incurva (L.) C.E. Hubb.
Parapholis strigosa (Dumort.) C.E. Hubb.
Phragmites australis (Cav.) Steud. subsp. *australis*
Puccinellia distans (Jacq.) Parl.
Spartina versicolor E. Fabre (*S. juncea* auct.)
Polygonum maritimum L.
Rumex palustris Sm.
Typha domingensis (Pers.) Steud.
Typha latifolia L.
Ulmus minor Mill.
Centaurium tenuiflorum (Hoffmanns. & Link) Fritsch subsp. *acutiflorum* (Schott) Zeltner
Chamaesyce peplis (L.) Prokh.
Crypsis schoenoides (L.) Lam.
Galium debile Desv.
Hainardia cylindrica (Willd.) Greuter
Lemna gibba L.
Limbarda crithmoides (L.) Dumort. subsp. *crithmoides*
Lotus tenuis Waldst. & Kit. ex Willd.
Lythrum hyssopifolia L.

Persicaria dubia (Stein.) Fourr.

Persicaria hidropiper (L.) Spach

Polypogon monspeliensis (L.) Desf.

Puccinellia fasciculata (Torr.) E.P. Bicknell subsp. *fasciculata*

Ranunculus peltatus Schrank subsp. *baudotii* (Godr.) C.D.K. Cook

Ranunculus sceleratus L.

Ranunculus trichophyllus Chaix subsp. *trichophyllus*

Schenkia spicata (L.) G. Mans.

ALLEGATO B – FAUNA PARTICOLARMENTE PROTETTA

INVERTEBRATI

Ordine **Mantodea**

Famiglia **Mantidae**

Ameles decolor (Charpentier, 1825)

Mantis religiosa Linnaeus, 1758

Famiglia **Empusidae**

Empusa pennata (Thunberg, 1815)

Ordine **Orthoptera**

Famiglia **Tettigoniidae**

Phaneroptera nana nana Fieber, 1853

Xiphidion discolor (Thunberg, 1815)

Ruspolia nitidula (Scopoli, 1786)

Tettigonia viridissima Linnaeus, 1758

Decticus albifrons (Fabricius, 1775)

Platycleis grisea grisea (Fabricius 1781)

Famiglia **Gryllidae**

Eumodicogryllus burdigalensis (Latreille, 1804)

Trigonidium cicindeloides Rambur, 1839 ▲ **ortottero indicato come vulnerabile nella lista rossa della fauna italiana**

Famiglia **Tetrigidae**

Tetrix ceperoi (Bolivar, 1887)

Famiglia **Acrididae**

Pezotettix giornai (Rossi, 1794)

Calliptamus italicus italicus (Linnaeus, 1758)

Anacridium aegyptium (Linnaeus, 1764)

Acrida ungarica mediterranea Dirsh, 1949

Locusta migratoria cinerascens Fabricius, 1781

Oedipoda caerulescens caerulescens (Linnaeus, 1758)

Sphingonotus caerulans caerulans Linnaeus, 1758

Aiolopus thalassinus (Fabricius, 1781)

Gomphocerus rufus (Linnaeus, 1758)

Glyptobothrus brunneus brunneus (Thunberg, 1815)

Ordine **Dermaptera**

Famiglia **Forficulidae**

Forficula auricularia Linnaeus, 1758

Ordine **Odonata**

Famiglia **Libellulidae**

Crocothemis erythraea (Brullé, 1832)

Ordine **Neuroptera**

Famiglia **Myrmeleontidae**

Euroleon nostras (Fourcroy, 1783)

Macronemurus appendiculatus (Latreille, 1807)

Ordine **Heteroptera**

Famiglia **Pentatomidae**

Eurydema ornatum (Linnaeus, 1758)

Graphosoma lineatum italicum (O. F. Müller, 1776)

Ordine **Coleoptera**

Famiglia **Cetoniidae**

Cetonia aurata pisana Heer, 1841

Oxythirea funesta funesta (Poda, 1761)

Famiglia **Coccinellidae**

Coccinella septempunctata Linné, 1758

Famiglia **Buprestidae**

Anthaxia thalassophila Abeille, 1900

Coraebus rubi Linné, 1767

Famiglia **Cantharidae**

Rhagonyca fulva (Scopoli, 1763)

Famiglia **Tenebrionidae**

Phaleria acuminata (Küster, 1852)

Famiglia **Chrysomelidae**

Chrysolina americana (Linné, 1758)

Gonioctena fornicata (Brüggemann, 1873)

Famiglia **Curculionidae**

Lixus junci (Bohemann, 1836)

Famiglia **Chrysomelidae**

Chrysolina americana (Linné, 1758)

Ordine **Lepidoptera**

Famiglia **Arctiidae**

Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761) ▲ **lepidottero indicato come specie prioritaria nell'allegato II della Direttiva Habitat**

PESCI

Pesci presenti nella Riserva Sentina con l'indicazione delle specie comprese nella Lista Rossa Italiana (Bulgarini *et al.*, 1998; CR = in pericolo critico; EN = in pericolo; VU = vulnerabile; LR = a più basso rischio; DD = dati mancanti), negli Allegati 2 e 4 della Direttiva Habitat e negli Allegati 2 e 3 della Convenzione di Berna (Spagnesi e Zambotti, 2001).

Nome comune	Nome scientifico	Lista Rossa Italia	Dir. 92/43/CEE	Berna
Anguilla	<i>Anguilla anguilla</i>			
Cavedano	<i>Leuciscus cephalus</i>			
Cefalo	<i>Liza ramada</i>			
Gambusia	<i>Gambusia sp.</i>			

ANFIBI

Anfibi presenti nella Riserva Sentina con l'indicazione delle specie comprese nella Lista Rossa Italiana (Bulgarini *et al.*, 1998; DD = dati mancanti), negli Allegati 2 e 4 della Direttiva Habitat e negli Allegati 2 e 3 della Convenzione di Berna (Spagnesi e Zambotti, 2001).

Nome comune	Nome scientifico	Lista Rossa Italia	Dir. 92/43/CEE	Berna
Rospo comune	<i>Bufo bufo</i>			3
Rospo smeraldino	<i>Pseudepidalea viridis (Bufo viridis)</i>		4	2
Raganella italiana	<i>Hyla intermedia</i>	DD	4	
Rana verde di Berger	<i>Pelophylax lessonae bergeri</i>		4	3

RETTILI

Rettili presenti nella Riserva Sentina con l'indicazione delle specie comprese nella Lista Rossa Italiana (Bulgarini *et al.*, 1998; CR = in pericolo critico; EN = in pericolo; VU = vulnerabile; LR = a più basso rischio; DD = dati mancanti), negli Allegati 2 e 4 della Direttiva Habitat e negli Allegati 2 e 3 della Convenzione di Berna. * Specie prioritaria (Spagnesi e Zambotti, 2001).

Nome comune	Nome scientifico	Lista Rossa Italia	Dir. 92/43/CEE	Berna
Geco comune	<i>Tarentola mauritanica</i>			
Ramarro occidentale	<i>Lacerta bilineata</i>		4	2
Lucertola muraiola	<i>Podarcis muralis</i>		4	2
Lucertola campestre	<i>Podarcis sicula</i>		4	2
Biacco	<i>Hierophis viridiflavus</i>		4	2
Biscia dal collare	<i>Natrix natrix</i>			3
Tartaruga marina comune	<i>Caretta caretta</i>	CR	2-4*	2

UCCELLI

<u>Nome comune</u>	<u>Nome scientifico</u>
<u>Tarabuso</u>	<i>Botaurus stellaris</i>
<u>Tarabusino</u>	<i>Ixobrychus minutus</i>
<u>Nitticora</u>	<i>Nycticorax nycticorax</i>
<u>Sgarza ciuffetto</u>	<i>Ardeola ralloides</i>
<u>Garzetta</u>	<i>Egretta garzetta</i>
<u>Airone bianco maggiore</u>	<i>Casmerodius albus</i>
<u>Airone rosso</u>	<i>Ardea purpurea</i>
<u>Cicogna bianca</u>	<i>Ciconia ciconia</i>
<u>Cicogna nera</u>	<i>Ciconia nigra</i>
<u>Mignattaio</u>	<i>Plegadis falcinellus</i>

<u>Spatola</u>	<i>Platalea leucorodia</i>
<u>Fenicottero</u>	<i>Phoenicopus roseus</i>
<u>Casarca</u>	<i>Tadorna ferruginea</i>
<u>Moretta tabaccata</u>	<i>Aythya nyroca</i>
<u>Falco di palude</u>	<i>Circus aeruginosus</i>
<u>Albanella reale</u>	<i>Circus cyaneus</i>
<u>Albanella minore</u>	<i>Circus pygargus</i>
<u>Falco pescatore</u>	<i>Pandion haliaetus</i>
<u>Falco pellegrino</u>	<i>Falco peregrinus</i>
<u>Voltolino</u>	<i>Porzana porzana</i>
<u>Gru</u>	<i>Grus grus</i>
<u>Cavaliere d'Italia</u>	<i>Himantopus himantopus</i>
<u>Avocetta</u>	<i>Recurvirostra avosetta</i>
<u>Fratino</u>	<i>Charadrius alexandrinus</i>
<u>Piviere dorato</u>	<i>Pluvialis apricaria</i>
<u>Combattente</u>	<i>Philomachus pugnax</i>
<u>Piro-piro boschereccio</u>	<i>Tringa glareola</i>
<u>Gabbiano corallino</u>	<i>Larus melocephalus</i>
<u>Sterna maggiore</u>	<i>Hydroprogne caspia</i>
<u>Sterna comune</u>	<i>Sterna hirundo</i>
<u>Mignattino comune</u>	<i>Chlidonias niger</i>
<u>Gufo di palude</u>	<i>Asio flammeus</i>
<u>Succiacapre</u>	<i>Caprimulgus europaeus</i>
<u>Martin pescatore</u>	<i>Alcedo atthis</i>
<u>Calandrella</u>	<i>Calandrella brachydactyla</i>
<u>Calandro</u>	<i>Anthus campestris</i>
<u>Pettazzurro</u>	<i>Luscinia svecica</i>
<u>Forapaglie castagnolo</u>	<i>Acrocephalus melanopogon</i>
<u>Pagliarolo</u>	<i>Acrocephalus paludicola</i>
<u>Averla piccola</u>	<i>Lanius collurio</i>
<u>Averla cenerina</u>	<i>Lanius minor</i>

MAMMIFERI

Mammiferi presenti nella Riserva Sentina con l'indicazione delle specie comprese nella Lista Rossa Italiana (Bulgarini *et al.*, 1998; CR = in pericolo critico; EN = in pericolo; VU = vulnerabile; LR = a più basso rischio; DD = dati mancanti), negli Allegati 2 e 4 della Direttiva Habitat e negli Allegati 2 e 3 della Convenzione di Berna (Spagnesi e Zambotti, 2001).

Nome comune	Nome scientifico	Lista Rossa Italia	Dir. 92/43/CEE	Berna
Riccio europeo occidentale	<i>Erinaceus europaeus</i>			3
Toporagno acquatico	<i>Neomys fodiens</i>			3
Mustiolo	<i>Suncus etruscus</i>			3
Crocidura dal ventre bianco	<i>Crocidura leucodon</i>			3
Crocidura minore	<i>Crocidura suaveolens</i>			3
Talpa romana	<i>Talpa romana</i>			

Vespertilio di Daubenton	<i>Myotis daubentonii</i>	VU	4	2
Vespertilio maggiore	<i>Myotis myotis</i>	VU	2,4	2
Serotino comune	<i>Eptesicus serotinus</i>	LR	4	2
Pipistrello albolimbato	<i>Pipistrellus kuhlii</i>	LR	4	2
Pipistrello di Savi	<i>Hypsugo savii</i>	LR	4	2
Molosso di Cestoni	<i>Tadarida teniotis</i>	LR	4	2
Arvicola di Fatio	<i>Microtus multiplex</i>			
Arvicola di Savi	<i>Microtus savii</i>			
Topo selvatico	<i>Apodemus sylvaticus</i>			
Topo domestico	<i>Mus domesticus</i>			
Ratto nero	<i>Rattus rattus</i>			
Ratto grigio	<i>Rattus norvegicus</i>			
Nutria	<i>Myocastor coypus</i>			
Volpe	<i>Vulpes vulpes</i>			
Donnola	<i>Mustela nivalis</i>			3
Faina	<i>Martes foina</i>			3
Cinghiale	<i>Sus scrofa</i>			

GRUPPO DI LAVORO

COORDINAMENTO TECNICO E ISTITUZIONALE

Comune di San Benedetto del Tronto

- Arch. Annalisa Sinatra **(Responsabile del procedimento – Direttore Servizio Sostenibilità, Accessibilità, Aree Protette e Controllo OO.PP.)**
- Ing. Marco Cicchi **(Direttore Servizio Pianificazione)**

COORDINAMENTO SCIENTIFICO DELLA RICERCA DI SUPPORTO AL PROGETTO

Università degli Studi di Camerino

- Arch. Massimo Sargolini **(Responsabile Scientifico della Ricerca)**
- Arch. Fabrizio Cinquini **(Coordinamento tecnico)**
- Arch. Chiara Camaioni **(Redazione tecnica)**
- Arch. Ludovico Romagni **(Consulenza alla redazione del layout del Piano)**

Riserva Naturale Sentina

- Stefano Chelli **(Collaboratore della Riserva e coordinatore per le attività legate al PdG)**
- Comitato di Indirizzo: Pietro D'Angelo (Presidente)
- Giuseppe Marcucci (Rapp. Comune di San Benedetto del Tronto)
- Andrea Maria Antonini (Rapp. Provincia Ascoli Piceno)
- Claudio Sesto Travanti (Rapp. Comune Ascoli Piceno)
- Luciano Marucci (Rapp. Regione Marche)

CONSULENZE ED APPROFONDIMENTI SPECIALISTICI

- Emanuela Formica **(Vegetazione e habitat)**
- Fabio Conti, Luca Brachetti
(Università di Camerino) **(Flora)**
- G. Cantalamessa, C. Bisci, A. Cresci
(Università di Camerino) **(Batimetria dei fondali)**
- Geosphera Studio Associato **(Progetto preliminare di ripristino della zona umida)**
- ISPRA **(Studi di fattibilità: ripristino dunale e zona umida; misure per il contrasto dell'erosione costiera)**
- Marco Gustin **(Avifauna)**
- Studio Faunistico Chiros e G. Carotti **(Invertebrati, pesci, anfibi, rettili, mammiferi)**